

SEGRETERIA COMMISSIONE

GIUSTIZIA

SENATO

AUDIZIONI

SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 1978 e 1765

(Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei
genitori)

CONTRIBUTI DEGLI AUDITI

FEBBRAIO 2017

LORIS COEN ANTONUCCI - Presidente nazionale ASTRO NASCENTE - Adozione e Origini Biologiche	1
DOTT. LUCIANO TROVATO - Presidente del Tribunale per i Minori di Catanzaro.....	6
DOTT.SSA ANNA ARECCHIA - Presidente Comitato Nazionale per il Diritto alle Origini Biologiche.....	23
DOTT.SSA EMILIA ROSATI - COFONDATRICE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA CONOSCENZA DELLE ORIGINI BIOLOGICHE.....	27
PROF. GIANNI BALLARANI - Straordinario di Istituzioni di diritto privato - Facoltà di Diritto civile - Pontificia Università Lateranense.....	31
ANFAA	44
Nota critica	44
Estratti dalle lettere di R. indirizzate a Donata Micucci, presidente Anfaa.....	51
Articolo di Francesco Santanera.....	55
Bozza di proposta di legge	62
AVVOCATO ROBERTO CONTINISIO	65
Sentenza 1946 del 2017 - Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione.....	65
Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini.....	86
DOTT. PAOLO DI MARZIO - Giudice Massimario della Corte di Cassazione.....	89

LORIS COEN ANTONUCCI - Presidente nazionale ASTRO NASCENTE - Adozione e Origini Biologiche

Il **diritto all'anonimato** è stato **fondamentale** per oltre 90mila donne che dal 1950 a oggi hanno potuto partorire in tutta sicurezza grazie alla possibilità di non riconoscere i propri figli alla nascita e sicuramente sarà necessario a tante altre.

Sono molte le situazioni personali per cui una donna può non essere in grado di diventare mamma del proprio nato, per questo lo Stato permette loro, grazie anche al supporto del Servizio Sanitario Nazionale, la possibilità di restare anonime e di beneficiare gratuitamente di tutte le garanzie offerte alle partorienti e ai neonati.

Proprio grazie a queste garanzie è stato possibile far venire al mondo tantissimi neonati non riconosciuti evitando il rischio che questi fossero abbandonati in luoghi insicuri o soppressi dopo la nascita.

Distuggere l'efficacia del parto in anonimato, colonna portante del nostro sistema adottivo, **può creare un profondo dissesto nella società: c'è il rischio reale che, temendo di essere rintracciate in seguito dai loro nati diventati adulti, le donne che non vorranno essere rintracciate finiscano, insieme ai loro nati, in mano a trafficanti di esseri umani.**

Il testo del ddl n. 1978/2015, riguardante la *“Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”*, è a nostro parere molto carente, perché interrompe tutte quelle garanzie poste a tutela delle donne e del loro nato, usando un potere arbitrario che va oltre la sana democrazia sconfinando nell'autoritarismo più assoluto, per giunta con effetto retroattivo.

Siamo assolutamente convinti che il ddl n. 1978/2015 necessiti di profonde modificazioni.

A preoccuparci ulteriormente è senza dubbio la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite che, con un'interpretazione a nostro avviso forzata della sentenza n. 328/2013 della Corte costituzionale, ha stabilito quanto segue: *“ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità”* (dalla sentenza n.1946 del 20 dicembre 2016, pubblicata nei giorni scorsi).

I nostri timori sono fondati su basi reali e concrete della vita quotidiana, su situazioni che possono colpire indistintamente ognuno di noi creando gravissime conseguenze dal punto di vista psicologico, familiare, sociale e pratico.

Non dimentichiamo che viviamo in una società multietnica, multiculturale e multi religiosa, perché è proprio qui che le nefaste conseguenze di certe decisioni potrebbero essere ancora più enfatizzate e pericolose. La garanzia della segretezza del parto è anche uno strumento a difesa della stessa vita di donne che provengono da contesti differenti, laddove per tradizioni o pratiche di origine religiosa, avere rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio viene "punito" anche con l'uccisione.

Il diritto alla segretezza è ulteriormente riaffermato nella sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale e qualora fossero i nati da queste donne ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i

minorenni affinché le rintracci ancor prima che le stesse abbiano preventivamente manifestato la loro disponibilità al riguardo, verrebbe nei fatti violato tale diritto.

Le loro istanze sarebbero inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i Giudici, i Cancellieri e la Polizia giudiziaria del Tribunale per i minorenni cui si rivolge l'interessato, i responsabili dei reparti maternità, gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato di rintracciare l'ultima residenza della donna, gli altri Giudici, i Cancellieri incaricati di contattarle, il personale (anche impiegatizio), i servizi sociali interpellati. Inoltre, le lettere di convocazione indirizzate alle donne per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero molto facilmente essere viste dai loro familiari.

Quanto previsto all'articolo 1 lettera c del disegno di legge n. 1978, secondo cui il Tribunale dovrebbe contattare le madri biologiche *“con modalità che assicurino la massima riservatezza”* e *“avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali”*, **non dà alcuna garanzia, visti i numerosi passaggi sopra descritti per rintracciarle.**

Laddove si precisa che il tribunale, nel contattare queste donne, dovrebbe tenere conto *“in particolare, dell'età e dello stato di salute psico-fisica della madre, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali”*, è una falsa garanzia, in quanto irrealizzabile, poiché il Tribunale, in base allo stesso articolo, dovrebbe in ogni caso accedere prima alla sua identità per relazionarsi con lei e appurare la sua situazione. L'iter necessario per risalire alla sua identità sopra descritto, può esporre le donne rintracciate a possibili ricatti e atti diffamatori da parte di quanti, anche indirettamente, vengano a conoscenza della loro identità.

Come possono, gli assistenti sociali o gli ufficiali incaricati di comunicare alla donna la convocazione, non sapere il motivo di suddetta comunicazione e allo stesso tempo avere la capacità e la possibilità di valutare le sue “condizioni familiari, sociali e ambientali”??

Il ddl 1978/2015 prevede inoltre che, coloro che hanno partorito in anonimato e che in futuro vorranno escludere la possibilità di essere interpellate su richiesta del proprio nato, dovranno, *“decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà”*: anche questa previsione di fatto vanifica la sicurezza dell'anonimato, in quanto, per comunicare la loro immutata volontà, dovranno inevitabilmente svelare la propria identità.

Non dovremo pertanto stupirci se molte donne, non potendo più contare sulla garanzia dell'anonimato, non partoriranno più in ospedale, aumentando di conseguenza gli infanticidi e l'abbandono di neonati in luoghi e con modalità che metteranno in pericolo la loro vita.

Inoltre - fatto ancora più grave - il disegno di legge n. 1978 prevede che, le donne che in passato hanno partorito in anonimato, per evitare di essere interpellate su richiesta del proprio nato diventato maggiorenne, debbano *“entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge... confermare la propria volontà comunicandola al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio”*, svelando così la propria identità! Il tutto dovrebbe oltretutto avvenire a seguito di *“una campagna d'informazione”* da realizzare durante l'anno successivo all'approvazione della legge *“nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”* (impossibile pensare che una campagna simile possa non avere oneri per la finanza pubblica).

L'intervento della Corte, non può essere suppletivo del legislatore, altrimenti si finirebbe nel disordine più totale, dove qualsiasi modalità può essere quella giusta.

La procedura più corretta e auspicabile, potrebbe quindi essere la seguente:

- la donna che non ha riconosciuto segnala la sua disponibilità ad incontrare il proprio nato mediante comunicazione scritta al Tribunale per i minorenni di residenza;
- la persona non riconosciuta alla nascita che ha superato l'età di 25 anni e che intende conoscere l'identità della donna che l'ha partorita ne fa richiesta al Tribunale per i minorenni competente, il quale la esamina e ne valuta la procedibilità. Nei casi in cui alla richiesta di cui sopra corrisponda la manifestata disponibilità della donna, il Tribunale stesso, avvalendosi dei servizi socio-sanitari, organizza il loro primo incontro.

Precisiamo inoltre che la segretezza del parto in anonimato prevista dal legislatore italiano, non impedisce, già ora, l'accessibilità, da parte dell'adottato non riconosciuto alla nascita e a chi ne avesse diritto, alle notizie sanitarie, purché queste non rivelino i dati identificativi della partoriente.

Aggiungo che anch'io sono un figlio adottivo non riconosciuto alla nascita, nonché fondatore e presidente dell'associazione nazionale "Astro Nascente - Adozione e Origini Biologiche".

Ho creato questa associazione nel 2001 (anche se alcuni progetti iniziali hanno visto luce già nel 1999) con il solo scopo di trattare la tematica delle origini biologiche.

Negli anni ho avuto occasione di essere testimone di tantissime storie differenti, ma le più sconcertanti sono quelle relative a quei figli non riconosciuti alla nascita che in maniera ossessiva e ripetuta basano la loro vita sulla ricerca di quelle origini mai conosciute. In loro ho visto talvolta anche un fortissimo risentimento nei confronti di chi li aveva partoriti ed un'enorme difficoltà a pensare alle conseguenze di un loro eventuale rintraccio, su cui fondano l'idea di un cambiamento radicale e positivo della loro vita. L'idea illusoria che ho riscontrato in diversi di loro, è quella che sia possibile riscrivere la loro storia personale attraverso la loro conoscenza.

Spesso non considerano la fortuna (non capitata a tutti in passato) di avere una "nuova" famiglia che li ha amati e ha permesso loro di crescere e crearsi un'identità. Tanti hanno anche saputo tardi di essere stati adottati (in età adolescenziale se non addirittura adulta...) e non sempre dai loro genitori adottivi; questo ha contribuito a motivarli a cercare risposte altrove....

E' proprio questo che mi porta a riflettere... se una persona si pone di fronte alla ricerca delle sue origini con tanto odio, siamo proprio sicuri che non lo faccia per una sorta di ricatto nei confronti di chi l'ha, secondo loro, abbandonato (invece di considerarsi affidato alle cure dello Stato), piuttosto che per una reale esigenza? E inoltre, quale esigenza così profonda può permettersi di distruggere la vita di una donna che ha la sola "colpa" di aver donato la vita e affidato alle cure di una famiglia?!

E che futuro avranno i neonati come loro, se non verrà più garantito il segreto del parto?

Ora **chiediamo nuovamente al Parlamento di fare la sua parte** e approvare una legge che preveda la possibilità d'interpello di queste donne, unicamente nei casi in cui le stesse abbiano preventivamente rinunciato al loro diritto all'anonimato **e stabilisca un iter garantista della loro riservatezza.**

A disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento.

Con i migliori saluti

Loris Coen Antonucci
Presidente nazionale ASTRO NASCENTE - Adozione e Origini Biologiche

Roma, 20 febbraio 2017

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Ddl 1978/2015 - “Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita” (C. 784 Bossa, C. 1343, C. 1874, C. 1901, C. 1983, C. 1989, C. 2321, C. 2351).

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5:
al punto 1) sostituire le parole “raggiunta la maggiore età” con le seguenti:
“raggiunta l'età di venticinque anni”;
al punto 2) aggiungere dopo “...da parte dell'adottato” **“e dei genitori biologici”;**
 - b) al comma 7:
eliminare le parole “~~ovvero sia deceduta~~” e aggiungere la seguente frase:
“L'accesso a tali informazioni non è consentito nel caso in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti diretti in vita.”;

eliminare la seguente frase:
“~~La madre che ha partorito in anonimato può, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà comunicandola al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.~~”;

eliminare tutta la frase che inizia con “~~In caso di conferma dell'anonimato, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo...~~”.
 - c) Eliminare il contenuto del comma 7-bis e sostituirlo con il seguente:
“Ove la madre biologica, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, non abbia successivamente revocato tale dichiarazione in base al comma 7 del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Chiunque partecipi al procedimento è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)

- 1-bis. - Eliminare le parole da “~~o di confermare...~~” a “~~... successive modificazioni~~”;
eliminare le parole “~~e la conferma~~”;
sostituire la frase “affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi del comma 7-bis del citato articolo” con la frase seguente:
“affinché questo verifichi se la madre biologica abbia già revocato l'anonimato, ai sensi del comma 7”.

Art. 4

1. Eliminare l'intero comma.
2. Eliminare l'intero comma.
3. Sostituire la frase "Nel caso in cui la madre abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata e sia stata presentata l'istanza di cui al comma 7-bis dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge" con la seguente:
"Nel caso in cui la madre biologica non abbia revocato l'anonimato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e sia stata presentata istanza di cui al comma 5 dell'art. 1, della presente legge".

DOTT. LUCIANO TROVATO - Presidente del Tribunale per i Minori di Catanzaro

L'ATTUALE FORMULAZIONE DELL'ART. 28 ALLA LUCE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. POSSIBILI LINEE RICOSTRUTTIVE

Alle origini dell'istituto del <<parto anonimo>>

Il modo in cui è disciplinato l'accesso alle informazioni sulle origini da parte dell'adottato, senza dubbio uno degli aspetti più importanti del fenomeno abbandono, è strettamente connesso al regime giuridico dell'abbandono in generale e dell'abbandono dei neonati in particolare, e dovrebbe seguirne l'evoluzione. In Italia la disciplina dell'accesso alle informazioni sulle origini è finora rimasta ingessata su posizioni che non trovano più una coerente giustificazione.

Nell'ordinamento previgente (codice del 1865) la stigmatizzazione sociale e giuridica delle unioni illegittime¹ era alla base del fenomeno dell'abbandono dei minori, alimentava il numero dei casi e poteva giustificare condotte abbandoniche illecite. Pur tuttavia in quell'ordinamento non mancavano norme finalizzate alla tutela della relazione madre-figlio oltre che giustificate dalla necessità di ridurre un massiccio fenomeno (v. r.d. 8/5/1927 n. 798 Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono e nel relativo regolamento r.d. 29/12/1927 n. 2822)². Non era comunque negata alla madre la possibilità di restare anonima.

Il primo accenno al consenso dei genitori ad essere nominati <<fatto constare per atto pubblico>> si rinviene nel r.d. 9/7/1939 (Ordinamento dello stato civile)³.

Nei decenni successivi le riforme legislative (prima fra tutti la Costituzione repubblicana del 1948 a cui si collega dopo un'attesa di 27 anni, la riforma del diritto di famiglia del 1975), gli interventi della Corte Costituzionale, gli accordi internazionali, i mutamenti sociali (fino alla ultima definitiva parificazione di tutti i figli), riequilibrando la posizione della donna nella famiglia, hanno cancellato dall'ordinamento, e prima ancora dalla coscienza sociale, i giudizi ed i pregiudizi e la stessa nozione di figlio illegittimo. Nel 1967, intanto, era stata introdotta la prima forma di "adozione speciale" (previo esaurimento della nuova procedura per l'accertamento dello stato di adottabilità) affiancandola a quella ordinaria che fino ad allora era ammessa per le persone ultracinquantenni (ovvero ultraquarantenni ove ricorressero circostanze eccezionali) che non avevano discendenti legittimi o legittimati.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 viene sostituito l'art. 269 cc che regola la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità eliminando le strettoie del 1942 (per inciso va ricordato che la persona abbandonata e non adottata, almeno astrattamente, può agire per la dichiarazione giudiziale di maternità e paternità⁴). L'azione è stata sottoposta alla valutazione di ammissibilità dell'azione, prevista dall'art. 274 cc fino alla dichiarazione di incostituzionalità del 2006 (Corte cost. 10/2/2006 n. 50).

Anche nel testo della legge 4/5/1983 n. 184 l'accesso alle informazioni sulle origini, con riferimento all'adottato, continua ad essere negato: l'art. 28, nella formulazione originaria, non lascia adito a dubbi: <<Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria>>.

L'espresso riconoscimento della possibilità della donna di partorire nell'anonimato arriva solo con la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) che ha modificato l'art. 70 dell'Ordinamento dello stato civile del 1939, poi definitivamente abrogato, in cui al primo comma si legge un testo <<La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.>> transitato inalterato nel nuovo Regolamento dello stato civile vigente, art. 30 I comma del d.p.r. 3/11/2000 n. 396 (Dichiarazione di nascita).

Non può non sottolinearsi come, in ordine al tema in oggetto, appaiano incisivi il I e III comma dell'art. 30 della Costituzione: <<È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio ... La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.>> Eppure solo con la legge 10/12/2012 n. 219 ed il d.lgs 28/12/2013 n. 154 può dirsi completato il lungo cammino di parificazione dei figli (legittimi, naturali, adulterini o incestuosi).

Il confronto con le convenzioni internazionali

Mentre si sviluppava l'evoluzione dell'ordinamento italiano, giungevano ulteriori stimoli dalle convenzioni internazionali a partire dal 1989⁵.

Nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20.11.1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'art. 7 si legge che il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. Gli Stati vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia. All'art. 8 si precisa che gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati "devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile".

Nella convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ratificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, nell'art. 30 si legge <<Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato>>.

Con la Raccomandazione 1443, adottata il 26/1/2000 in materia di <<Adozione internazionale: rispetto per i diritti dei bambini>>, il Consiglio d'Europa invitava gli stati membri ad assicurare il diritto dei bambini adottati a sapere delle proprie origini al più tardi al raggiungimento della maggior età e ad eliminare dalla legislazione nazionale ogni clausola contraria.

Infine nel 2008 è stata approvata dal Consiglio d'Europa la Convenzione europea sull'adozione dei minori 7/5/2008 (non ancora ratificata dall'Italia) che opera una revisione della convenzione internazionale del Consiglio d'Europa in materia di adozione di bambini e mira a fornire un efficace complemento in particolare alla Convenzione dell'Aja del 1993; nel testo (art. 22⁶) si trova un più esplicito riconoscimento del diritto di ogni persona a conoscere la sua identità e l'origine.

Primi adattamenti del nostro ordinamento

Nel 2001 con la legge 28/3/2001 n. 149 l'accesso alle origini per i minori abbandonati ed adottati riceve una nuova regolamentazione. Si prevede che siano i genitori adottivi a provvedere ad informarlo di tale sua condizione nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, (ovvero anche alla maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica) potrà accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici; l'autorizzazione potrà essere data ove si escluda che l'accesso possa comportare grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. L'accesso alle informazioni da parte dell'adottato, nel testo originario del VII comma, riformulato nel 2003 con d.lgs 30/6/2003 n.196, è recisamente escluso nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.p.r. 3/11/2000, n. 396. Infine si prevede che, fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili".

La prima delle due decisioni della Corte Costituzionale

Nel 2005 la Corte Costituzionale (sentenza 425 del 5/11/2005) respingendo la questione di costituzionalità sollevata dal TM di Firenze (nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica) individua nella norma il fine evidente di *<<tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall'altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi>>*. La Corte chiarisce ulteriormente che *<<L'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, di essere interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà>>*. Viene così escluso il contrasto con l'art. 2 Cost. *<<in quanto la norma impugnata risulta espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda>>*. Alquanto fuggacemente vengono esclusi gli altri profili sollevati in relazione alla violazione degli artt. 3 e 32 Cost. In verità con il d.lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la questione del termine temporale di accesso agli atti era stata affrontata nell'art. 93 II comma che regolando il certificato di assistenza al parto aveva disposto che *Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30 I comma, del d.p.r. 3/11/2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento*. Chiariva ulteriormente la norma, al comma successivo, che durante il predetto periodo di cento anni *la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile*.

La spinta decisiva della Corte Europea per i diritti umani: la sentenza CEDU 25/9/2012, Godelli vs Italia

Già nel 2003 la CEDU si era pronunciata sull'ampiezza del diritto all'accesso alle informazioni sulle origini: nel caso deciso con sentenza 13/2/2003, Odièvre vs Francia, la Corte Europea per i diritti umani aveva rigettato il ricorso di una giovane donna, partorita in segreto in Francia, ritenendo che con l'istituzione, nel gennaio dello stesso anno, del Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali fosse stata fornita una soluzione adeguata. Peraltro la Francia, già nel 1996, aveva previsto l'obbligo di informare la madre della possibilità di superare il segreto su richiesta del figlio o dei suoi discendenti.

Nel 2012 avviene un fatto nuovo: con la sentenza 25/9/2012, Godelli⁷, la CEDU dichiara che la normativa italiana regolatrice del parto in anonimato viola l'art. 8 della Convenzione. La CEDU era stata adita da una donna 69enne, nata a Trieste nel 1943, abbandonata alla nascita da una donna che aveva dichiarato di non volere essere nominata. La donna era rimasta in una casa di accoglienza dalla nascita fino all'età di sei anni. Era stata adottata nel 1949 dai coniugi Godelli e all'età di dieci anni aveva appreso la sua origine adottiva, non ricevendo però risposte alle domande che poneva ai suoi genitori. Nel 2006 aveva presentato domanda all'Ufficio Anagrafe, ottenendo un atto di nascita nel quale non appariva il nome della madre. Nel 2007 aveva presentato domanda al Tribunale per i Minori di Trieste ma la richiesta era stata respinta con un provvedimento fondato sull'art. 28 VII comma, confermato dalla Corte d'Appello di Trieste il 23/12/2008. Il 16/6/2009 la donna aveva adito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte di Strasburgo (§§46) valutando la ricevibilità della richiesta ha ribadito un suo precedente arresto (Mikulić c. Croazia, n. 53176/99, § 53, CEDH 2002 I) secondo cui *<<l'articolo 8 protegge il diritto all'identità e al rasserenamento personale e quello di annodare e sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno>>*. Aggiungendo, subito dopo che: *"A questo rasserenamento contribuiscono lo stabilire dei dettagli sulla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, protetto dalla Convenzione, ad ottenere informazioni necessarie alla scoperta della verità concernente un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l'identità dei genitori (Mikulić, citato, §§ 54 e 64). La nascita, e singolarmente le circostanze di questa, danno risalto alla vita privata del bambino prima e dell'adulto poi, e devono essere garantite dall'articolo 8 della Convenzione che trova dunque applicazione nella fattispecie>>*.

Stabilita la ricevibilità, la CEDU nei §§ 65-67 ricorda che *<<la scelta delle misure proprie a garantire l'osservazione dell'articolo 8 della Convenzione nei rapporti interindividuali dipende in linea di massima dal margine di apprezzamento degli Stati contraenti. Esistono a riguardo differenti maniere di assicurare il rispetto della vita privata, e la natura dell'obbligazione dello Stato dipende dall'aspetto della vita privata che si trova in causa [Odièvre vs. France (GC), n° 42326/98, CEDH 2003-III §§ 46]. L'ampiezza di questo margine dipende non soltanto da o dai diritti interessati, ma anche, per ogni diritto, dalla natura stessa di ciò che è in causa. La Corte considera che il diritto all'identità, da cui deriva il diritto di conoscere la propria ascendenza, faccia parte integrante della nozione di vita privata. In questo caso, un esame tanto più approfondito s'impone per soppesare gli interessi concorrenti. La Corte deve ricercare, nella fattispecie, un giusto equilibrio nella ponderazione dei diritti e degli interessi concorrenti, ossia, da una parte quello della richiedente di conoscere le proprie origini, e dall'altro, quello della madre che vuole mantenere l'anonimato. La Corte afferma che gli Stati devono poter scegliere i mezzi che ritengono più adatti, per assicurare in modo equo la conciliazione tra la protezione della madre e la domanda legittima dell'interessata ad avere accesso alle proprie origini nel rispetto dell'interesse generale.*

Adattando questi principi alla realtà italiana la CEDU concludeva (§§ 71) che *nella fattispecie, la Corte evidenzia che, se la madre biologica ha optato per l'anonimato, la legislazione italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottato e non riconosciuto alla nascita, di richiedere né l'accesso ad informazioni non identificanti, né la reversibilità del segreto. In queste condizioni, la Corte afferma*

che l'Italia non ha cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti contrapposte ed ha dunque ecceduto nel margine di valutazione riconosciute.

L'intervento decisivo della Corte Costituzionale: Corte cost. sentenza 278/2013

Con ordinanza 15/11-13/12/2012 il TM di Catanzaro sollevava nuovamente la questione di non manifesta infondatezza dell'art. 28, comma 7, della legge 4/5/1983 n. 184, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica. Nell'elenco delle norme di cui si lamentava la violazione agli artt. 2, 3, 32 Cost si era aggiunto, a seguito della sentenza CEDU (da considerarsi norma interposta secondo le sentenze "gemelle" 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale) l'art. 117 I comma della Costituzione⁸.

Questa volta, la questione è stata accolta dalla Corte Costituzionale con sentenza 278 del 18-22/11/2013 (la camera di consiglio è del 9/10).⁹

Nella sentenza 278/2013 la Corte ribadisce le osservazioni già svolte nella 425/2005: Il fondamento costituzionale del diritto della madre all'anonimato riposa, infatti, sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale.

Ma aggiunge: Peraltro, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità reputate più opportune, dirette anche ad evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che disciplinano il diritto all'anonimato della madre – che coinvolgono, come si è detto, esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita.

La Corte del 2013 rileva che con la disposizione all'esame, l'ordinamento pare ... prefigurare una sorta di "cristallizzazione" o di "immobilizzazione" nelle relative modalità di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad "espropriare" la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato.

Tutto ciò è icasticamente scolpito dall'art. 93, comma 2, del ricordato d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».

Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema – che commisura temporalmente lo spazio del "vincolo" all'anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana –, se ne

ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo "diritto all'oblio" e, nello stesso tempo, sull'esigenza di salvaguardare erga omnes la riservatezza circa l'identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato.

Ma né l'una né l'altra esigenza può ritenersi dirimente: non la prima, in quanto al pericolo di turbativa della madre corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o minore ampiezza della tutela della riservatezza resta, in conclusione, affidata alle diverse modalità previste dalle relative discipline, oltre che all'esperienza della loro applicazione.

Nel prosieguo della motivazione la Corte introduce una importante distinzione tra genitorialità giuridica e naturale: *Sul piano più generale, una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla "genitorialità giuridica" può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale": ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost.*

In altri termini, mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale": potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta.

Tirando le fila delle riflessioni svolte, la Corte Costituzionale riconosce che la disciplina all'esame è, dunque, censurabile per la sua eccessiva rigidità. Il giudice costituzionale non manca di segnalare, che *l'ordinamento italiano in realtà consente la comunicabilità, in ogni tempo (e nel termine di cento anni fissato per il segreto), delle informazioni "non identificative" ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola soltanto all'osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative «opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile».* Ma la Corte chiarisce che la comunicabilità dei dati non identificativi non è sufficiente per accordare la legge con la Costituzione: così, nelle battute finali della motivazione, manifesta l'intenzione di dimostrare la capacità di autocorrezione dell'ordinamento italiano (favorendo una soluzione che rende superfluo l'esame della problematica relativa al rapporto tra il nostro ordinamento ed il deliberato CEDU). La sentenza conclude che: *Il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto. La quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa. Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri. Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto.*

Con la sentenza 278/2013 è stata così dichiarata *l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), ... nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ... – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.*

Quali effetti sull'ordinamento?

Mi è capitato di osservare che la sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale ha costituito un elemento di cambiamento (o quanto meno di forte stimolo al cambiamento) dell'intera normativa in materia di accesso degli adottati alla conoscenza delle origini, che va ben oltre il solo intervento sulla disposizione dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983 n. 184 per consentire all'adottato di accedere alle informazioni nei confronti della madre che aveva dichiarato alla nascita di non volere essere nominata.

In effetti la parte motiva della sentenza che valorizza, come mai in precedenza, la nozione di genitorialità naturale distinta e, seppur in casi tipici, indipendente dalla genitorialità giuridica apre a una nuova prospettiva della conoscenza delle origini di tutti i figli adottivi, che siano figli di ignoti ovvero siano stati riconosciuti.

Dopo questa decisione e quella, ancora più esplicita, della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia proprio per la sua legislazione sulla conoscenza delle origini – appaiono maturi i tempi per un ripensamento generale della disciplina relativa sia all'adozione nazionale sia a quella internazionale¹⁰.

QUANTO PUO' ESSERE FATTO SUBITO?

Alcuni miglioramenti potrebbero essere adottati direttamente dai Tribunali e dai Servizi, altri richiedono un intervento normativo.

Se deve ormai essere riconosciuto il diritto del minore adottato di essere informato di tale sua condizione, **fin da subito** potrebbe essere concordato con i genitori adottivi lo svolgimento di un sostegno post-adottivo e l'amministrazione potrebbe attrezzarsi in questo senso rafforzando i Servizi e formando gli operatori in tal senso. I genitori potrebbero così, auspicabilmente sostenuti da Servizi capaci, informare il figlio anche della sua storia familiare precedente l'adozione. Essi dovrebbero provvedervi entro un termine non semplicemente rimesso alla loro discrezionalità: di solito l'età scolare, cioè il sesto anno di età, viene considerato un termine da non superare per evitare che il bambino, la cui condizione è spesso nota nel contesto in cui vive, apprenda per altre strade la propria condizione. Si potrebbe pensare che i modi di questa informazione possano venir indicati fra i contenuti di un provvedimento che disponga un sostegno post-adottivo: per l'adozione nazionale alla conclusione dell'affidamento preadottivo e per l'adozione internazionale prima della dichiarazione di efficacia dell'adozione pronunciata all'estero.

L'operatività di tali indicazioni metterebbe chiaramente in luce la natura relazionale dei diritti (specifici) del minore adottato, diritti che possono essere sì proclamati ma sono in realtà affidati in primo luogo alla capacità dei suoi genitori di affrontare le problematiche, spesso molto complesse, che si presentano durante la crescita di un figlio adottivo, in particolare nella fase adolescenziale. Nella nuova prospettiva della conoscenza delle origini si potrà contare sulla collaborazione di genitori che siano pronti ad accogliere la richiesta del figlio di accesso alle origini non come un tradimento ma come un bisogno naturale insopprimibile: non da osteggiare ma da rispettare. Le risorse investite a questo fine eviteranno futuri, e più ingenti, sforzi da impegnare nella presa in carico di sempre più frequenti fallimenti adottivi con il contorno di adolescenti che delinquono o coinvolti in misure rieducative e genitori distrutti dall'ansia e dal dolore. Nella concreta esperienza giudiziaria si apprezza come in questi casi, è maturato tra il figlio e i genitori adottivi un distacco emotivo, sottovalutato e in alcuni casi occultato per anni e che frequentemente esplose in volontà espulsive del figlio adottato.

Fin da subito, una seconda attività per quale non è necessario attendere alcun intervento normativo ma più semplicemente basterebbe la diffusione di *best practice*, è l'organizzazione di percorsi di sostegno della donna partoriente. Non è chi non veda che le posizioni della donna che non sa se

abbandonare o meno la propria creatura e quella del nascituro sono connotate da delicatezza e fragilità estreme. Nell'evitare che queste posizioni entrino in conflitto e siano piuttosto accordate si persegue anche un interesse pubblico. Invero è pubblico l'interesse ad adoperarsi, in ogni modo possibile per ridurre il carico di sofferenza, presente e futura, di entrambi madre e figlio, e prevenire così la necessità di futuri, complessi e dispendiosi interventi psico-sociali. A questo fine possono servire da guida le esperienze maturate in vari contesti (in Toscana il progetto denominato *Mamma segreta*, in Lombardia *Madre segreta*, nel Lazio *Progetto di tutela della nascita*) di presa in carico della donna che sta per partorire e che è indecisa se riconoscere o meno il figlio che nascerà, per coinvolgerla in un percorso di sostegno psicologico e accompagnarla nella maturazione della decisione finale, la più possibile cosciente e meditata.

Questo accompagnamento non può essere attivato se la situazione della madre viene conosciuta solamente quando si presenta in ospedale poco prima del parto. In questi casi è altrettanto importante che le strutture ospedaliere assicurino un grande riserbo e curino la presenza di personale professionalmente in grado di offrire sostegno psicologico e di fornire assistenza sociale, specificamente preparato a questo fine.

L'attuale affermazione del diritto della donna di partorire in una struttura pubblica, con la possibilità di non riconoscere il proprio figlio, evitando di assumere qualsiasi obbligo connesso alla genitorialità giuridica e, vieppiù di chiedere di non essere nominata, avrebbe dovuto evitare in radice, o almeno ridurre grandemente, la necessità di abbandoni non preceduti da una fase di accompagnamento materiale e di sostegno psicologico della partoriente. Viceversa la realtà ci ricorda che sono ancora frequenti i casi in cui la donna (ormai sempre più spesso identificabile in una giovane straniera dell'Est Europa, quasi sempre semiconosciuta dai Servizi) si avvicina alla struttura pubblica poche ore prima del parto e lascia l'ospedale appena possibile, a volte senza nemmeno sottoscrivere alcuna dichiarazione. E non mancano i casi, puntualmente segnalati dalle cronache, di abbandoni selvaggi seguiti dalla morte del neonato abbandonato. Anche se deve darsi credito a chi per esperienza afferma che la maggior parte delle donne che, avendo deciso di abbandonare il proprio figlio si rivolge alle strutture ospedaliere, è completamente all'oscuro della normativa che regola la vicenda e viene piuttosto informata dei propri diritti dagli operatori dei Servizi Sociali ospedalieri immediatamente prima o, più frequentemente, per motivi oggettivi, solo dopo il parto. Dovendosi pertanto concludere che il tragico fenomeno degli abbandoni selvaggi è poco, o nulla, influenzato dalla legislazione più o meno tutelante l'anonimato. Piuttosto, il mantenimento di tale fenomeno evidenzia, a fronte della persistenza di diffuse carenze culturali in larghe fette della società, la necessità di efficaci campagne di comunicazione da parte dei Servizi Sociali nei confronti delle fasce più deboli della società. Nel contempo non va dimenticato che l'attuazione della migliore delle norme potrà essere vanificata se non saranno previste solide gambe su cui farla marciare. Non credo che nessun sindacato o ordine professionale potrebbe lamentare l'adozione di disposizioni normative che dispongano la presenza di operatori specializzati, assistenti sociali, psicologi e mediatori culturali, di comprovata esperienza (oltreché serietà e riservatezza per citare il r.d. 2822/1927), con turni di reperibilità, con obbligo di formazione periodica e strutturazione di un collegamento stabile con i Consulenti familiari ed una supervisione esterna quantomeno presso i punti nascita degli ospedali, vera "prima linea" dei Servizi nell'affrontare il disagio estremo della donna partoriente in gravi difficoltà personali. In ogni caso, l'installazione di circa 50 culle termiche, cosiddette <culle per la vita> (dati al 1/1/2015) in altrettante città, - esperienza che ripropone sostanzialmente la tradizione delle ruote girevoli medievali, destinate ad accogliere i figli illegittimi, con connessa campanella per avvertire del lascito ed evitare che il neonato rimanesse abbandonato (si fa risalire al 1188 in Francia la prima ruota dei bambini "esposti") - ha raccolto risultati molto modesti (si tratterebbe di meno di 10 casi).

Professionalità e riservatezza devono connotare anche la redazione del certificato di assistenza al parto della donna che manifesta l'intenzione di non riconoscere e la raccolta e conservazione dei dati identificativi e non.

In ordine al primo va ricordato che oggi tale certificato riporta nel campo *madre* del modulo una sigla e un numero (999), ma questo accorgimento è eccessivo. Piuttosto che indicare un numero per “rilanciare” a un altro documento al fine di tutelare il segreto, sarebbe sufficiente indicare le precauzioni per la conservazione riservata di questo certificato come per ogni certificato di assistenza al parto disponendo che esso sia nominativo per ogni donna.

Così a ogni donna andrebbe consentito di accedere al certificato di assistenza al suo parto e alla propria cartella clinica. E' dovuto intervenire il Garante della *privacy* per consentire ad una donna la cui bambina (non riconosciuta) era morta alla nascita di accedere al certificato di assistenza al parto.

Bisognerebbe dichiarare, infine, che il certificato di assistenza al parto e la cartella clinica possono essere esibiti non solo per esigenze sanitarie, quelle del quarto comma dell'attuale articolo 28 legge n. 184/1983, ma anche quando l'attualità giudiziaria richieda di conoscerne il contenuto nel corso della procedura aperta per la conoscenza delle origini.

Fin da subito operatori dei Centri Nascita e Ufficiali di stato civile possono e devono distinguere la posizione della donna che si limita a non riconoscere il figlio¹² da chi invece si attiva optando per una espressa dichiarazione di non volere essere nominata. Alla donna che non vuole riconoscere il figlio deve essere chiarito che può chiedere comunque di essere nominata, mantenendo in questo modo negli atti la memoria della sua genitorialità naturale senza che le vengano addossate le responsabilità connesse alla genitorialità giuridica.

Sono ormai maturi i tempi per considerare superata l'equiparazione della condotta della madre che abbia dichiarato di non volere riconoscere (ovvero abbia semplicemente ommesso di farlo) ad una dichiarazione di non volere essere nominata. Tale equiparazione risolve sicuramente molti problemi operativi lasciati aperti da una normativa lacunosa¹³ ma non convince la dottrina più accorta¹⁴. Soprattutto, spesso, non corrisponde ad una scelta consapevole della madre che, non sempre, pur quando era sicuramente intenzionata ad abbandonare il figlio, avrebbe chiesto di restare anonima. La circostanza che l'art. 29 II comma d.p.r. 3-11-2000 n 396 preveda che <<nell'atto di nascita sono indicati ... le generalità, la cittadinanza, la residenza ... di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati>> non può essere ritenuta sufficiente a registrare il bambino come nato da parto anonimo (in concreto la formula usata è <<figlio di una donna che non consente di essere nominata>>). Per quanto sarebbero auspicabili più precise indicazioni legislative, non è chi non apprezza la forzatura insita in questa equiparazione e come, viceversa, potrebbero e dovrebbero essere adottate formule che meglio rappresentino la realtà del tipo <<figlio di una donna che non lo ha riconosciuto>>. Si noti che una tale forzatura appesantisce enormemente la condizione della persona abbandonata ed adottata privandola, salvo ripensamento della madre, della conoscenza delle origini, ma ha conseguenze ancora più gravi per il soggetto, abbandonato alla nascita, che non è stato adottato. In tale ultimo caso l'annotazione del parto anonimo impedisce praticamente a quest'ultimo l'azione di dichiarazione giudiziale della maternità e paternità.

Si consideri infine che la forzatura anzidetta è tanto più ingiustificata in quanto, anziché evitarla, favorisce la confusione con la simile, ma diversa, formula che connota il parto anonimo. Invero il legislatore, almeno nell'art. 30 d.p.r. 396/2000 richiamato dal settimo comma dell'art. 28 legge 184/1983, disciplinando gli effetti del parto anonimo, si è espresso chiaramente: <<l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ...>>. Non è chi non veda come la dicitura <<non consente di essere nominata>> può, pur con una forzatura, collegarsi ad un comportamento anche omissivo (come se la legge dicesse: dovevi sapere che era richiesto il tuo consenso per essere nominata e pertanto, poiché non l'hai dato, interpreto la tua condotta nel senso che, oggettivamente, non consenti di essere nominata). Viceversa è del tutto ingiustificabile un'interpretazione che fa discendere da un comportamento omissivo l'applicazione del regime del parto anonimo. Tale regime deve essere riservato strettamente a chi è nato da una <<... madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata...>>. Non possono nutrirsi dubbi circa il fatto che la legge, utilizzando la locuzione <<di non volere essere nominata>>, presuppone una manifestazione di volontà positiva ed esplicita che è ben diversa dalla condotta di chi si è limitata a dichiarare di non volere riconoscere, ovvero omette qualsiasi atto. In quest'ultima ipotesi la formula <<non consente di essere nominata>> diffusamente presente sugli atti di nascita dei neonati abbandonati, che sia stata o meno raccolta una esplicita richiesta della madre di rimanere anonima, in realtà opera una doppia forzatura in quanto, in primo luogo, lascia trasparire che vi sia stata una positiva espressione di volontà (in realtà spesso assente) ed in secondo luogo comporta l'applicazione del regime del parto anonimo anche se ne mancano i presupposti giuridici.

Fin da subito, nell'esercizio dell'attività di orientamento e sostegno propria del Servizio, dovranno essere chiarite le opportunità ed il sostegno che la legge offre alla maternità (prospettando ove necessario la possibilità di essere accolte in una casa-madri con bambino), ivi compresa la richiesta di sospensione della procedura di adottabilità per un periodo massimo di due mesi per poter maturare una scelta responsabile, sempreché' il minore sia da lei o da parenti entro il quarto grado assistito o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore (art. 11 secondo comma legge 184/183). Per maggior precisione fin dal 1984 e dunque da oltre trent'anni, l'art. 11 sesto comma legge 184 cit. prevede che <<il Tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi sociali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

Fin da subito, alla luce della già operante sentenza della Corte (e senza attendere il legislatore che peraltro si appresta ad una riforma in tal senso), gli operatori dei Servizi territoriali (specializzati o meno) e quelli dei punti nascita degli ospedali, devono avere cura di informare la donna partoriente determinata all'abbandono che stia valutando la richiesta di non essere nominata, che il figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, potrà presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi del citato articolo 28, comma 7-bis, della legge n. 184 del 1983.

Fin da subito, alla luce della già operante sentenza della Corte (e senza attendere il legislatore che peraltro si appresta ad una riforma in tal senso, cfr. art. 1 bis secondo periodo riportato sub nota 15 in discussione alla Camera), gli operatori dei punti nascita possono e devono raccogliere i dati anamnestici non identificativi della partoriente anonima, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa sugli effetti giuridici della dichiarazione di non volere essere nominata, della facoltà di revocarla e della facoltà del figlio di chiedere il suo interpellato. Invero il diritto alla conoscenza dei dati non identificativi è già riconosciuto dal d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 93, ultimo comma per un aspetto particolare: l'accesso al certificato di assistenza al parto e alla cartella clinica della madre

che aveva dichiarato di non volere essere nominata¹⁶; ma per essere concretamente rispettato tutti i dati non identificativi disponibili dovrebbero regolarmente venire raccolti e conservati. A maggior ragione dovrà essere riconosciuto per i bambini non riconosciuti alla nascita (la cui madre non abbia espressamente chiesto di non essere nominata): a tal fine i tribunali potranno fare opera virtuosa di richiesta di questi dati. Per inciso anche queste informazioni non identificative dovrebbero essere comunicate con cautele espressamente previste da un giudice specializzato delegato a tale fine.

Fin da subito, alla luce del combinato disposto degli artt. 93 II comma d.lgs 196/2003 e 28 VII comma legge 184/1983, in presenza della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, è doveroso dichiarare che il medesimo ha diritto di accedere alla conoscenza di tutte le notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie attinenti le proprie origini ad esclusione dei dati identificativi della madre e per l'effetto autorizzare l'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio a fornire le informazioni predette, previo opportuno occultamento del nome della madre o degli altri elementi che valgano ad identificarla.

Fin da subito, i sanitari dei reparti di neonatologia, devono prestare un'attenzione particolare alla verifica delle condizioni di salute dei neonati abbandonati (tanto più se nati da madre anonima) in quanto non si può escludere, ed è anzi probabile, che la madre abbandonica abbia trascorso la gravidanza in condizioni difficili non curando gli accertamenti di routine previsti per la sua condizione. A tal fine merita annotare che la condizione del neonato abbandonato è ben conosciuta dal sistema del Servizio Sanitario Nazionale che prevede degli specifici codici di dimissione (SDO) [V20.0 (controllo salute neonato bambino abbandonato) e V70.3 (esame medico generale per adozione)] che consentono lo svolgimento di accertamenti non richiesti per bambini nati da madre che ha già svolto un regolare percorso sanitario durante la gravidanza.

Le prassi di raccolta dei dati anamnestici attualmente in uso presso i punti nascita e gli stessi esami medici effettuati nelle neonatologie sono molto diversificate e fondamentalmente affidate alla sensibilità della singola persona responsabile dei reparti. Nella mia esperienza è risultato proficuo concordare con i responsabili dei punti nascita (Servizi sociali ospedalieri, responsabili delle ostetriche, e primari di neonatologia) raccomandazioni di buone prassi.

Dovrà attendersi un decreto ministeriale per un ulteriore aspetto. La persona abbandonata alla nascita, tanto più se la madre è rimasta anonima, in effetti, vive un'ulteriore fragilità dovuta alla circostanza che ella non conosce la propria anamnesi familiare e che, in caso di necessità, non potrebbe ricorrere alla donazione di organi o di cellule da parte di individui (fratelli, genitori) geneticamente affini. La Corte Costituzionale nella sentenza 278, raccogliendo un profilo sollevato dal giudice rimettente, ha dichiarato essere *<<Altrettanto evidente che debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico.>>*. Alla luce di tale evidenza, non dovrebbe essere difficile per il Ministro della Sanità, mediante una integrazione del DM 18 novembre 2009 "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale"¹⁹, individuare il caso del bambino abbandonato alla nascita, come uno dei casi in cui l'ospedale deve provvedere, a cura del servizio sanitario pubblico, alla conservazione di campioni di sangue cordonale per uso personale, al fine di risarcire almeno in parte quella "solitudine genetica" della persona abbandonata alla nascita e, già dai primi momenti di vita, privata delle origini.

Fin da subito, potrebbe dedicarsi al bambino abbandonato un'ulteriore attenzione che, in molti dei casi, semplificherebbe uno degli aspetti pratici che maggiormente impegna le famiglie che ricevono in affidamento (provvisorio prima e preadottivo poi) un neonato abbandonato. Per illustrarlo deve segnalarsi che sono percentualmente in maggioranza i bambini per i quali, nel termine di dieci giorni dalla nascita, la situazione di abbandono può definirsi conclamata²⁰. In questi casi, non è

necessario ma soprattutto è inutilmente pericoloso per la salute del neonato prolungarne la degenza esponendolo alle note infezioni ospedaliere, occupando una culla di reparti specializzati e comunque non assicurandogli (per motivi oggettivi) un intenso accompagnamento affettivo²¹. D'altra parte una efficiente e mirata organizzazione del settore adozione del Tribunale potrebbe ragionevolmente concludere il non semplice percorso di comparazione e selezione delle coppie (previa loro comparazione) con emissione del decreto di affidamento provvisorio entro l'ottavo o nono giorno dalla nascita. Il "far presto e bene" in questi casi è importante sia per il neonato che, non presentando problemi di salute, dopo i controlli previsti, viene dichiarato dimissibile già al quarto-quinto giorno, ma ancor di più, proprio per garantirgli quel terapeutico calore affettivo prezioso per la sua salute, quando le sue condizioni sanitarie richiedono un prolungamento della degenza e quella vicinanza affettiva che non può essere erogata da un reparto ospedaliero per quanto specializzato.

Orbene, nei casi descritti, in cui il Tribunale ha valutato come alta la probabilità che l'affido provvisorio si trasformi in affidamento preadottivo, la collaborazione delle ostetriche e degli Ufficiali di stato civile, potrebbe assicurare un ulteriore risultato. Le regole attuali prevedono che al momento della dichiarazione di nascita (da effettuarsi entro dieci giorni dal parto), <<quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome>> (art. 29 V comma d.p.r. 3/11/2000 n. 396). Indipendentemente da circolari ministeriali interpretative (di cui peraltro si auspica l'emanazione) l'ostetrica che ha assistito al parto potrebbe effettuare la dichiarazione di nascita dopo che il Tribunale ha selezionato la coppia e comunque entro i dieci giorni previsti. L'ufficiale di stato civile che deve <<imporre>> nome e cognome al bambino non riconosciuto, messo al corrente della decisione della AG, avrebbe modo di utilizzare la propria discrezionalità scegliendo lo stesso cognome dell'affidatario selezionato. Agli effetti pratici il bambino si presenterebbe fin dall'inizio, e senza attendere i non pochi mesi²² necessari all'assunzione del cognome dell'affidatario (art. 27 legge 184/1983) con un cognome che non sollecita alcuna perplessità o curiosità, più o meno morbosa. Mentre riconosco che la soluzione descritta non era prevista (ma neanche esclusa) dal legislatore, non esito a definire questa come una prassi virtuosa (non a caso utilizzata da vari tribunali). In più non può non apprezzarsi una certa sintonia con quelle norme che, per assicurare successo al percorso adottivo, presidiano con una sanzione penale la violazione del segreto dell'adozione, quando questa è stata ormai pronunciata²³. Ma perché non dovrebbe essere adottata una soluzione semplificatoria fino a quel momento? E vi è da chiedersi quale segretezza rimarrà alla provenienza adottiva di un bambino che per uno-due anni prima dell'adozione definitiva, deve essere presentato con un cognome diverso da quello degli adulti che lo accompagnano nelle visite pediatriche e mediche, nei controlli alla frontiera, nella richiesta degli assegni familiare e delle altre previdenze? Non è un caso che molte coppie adottive cambino residenza dopo l'adozione. Perché non alleviare questo disagio delle famiglie che accogliendo un neonato abbandonato hanno sì realizzato l'aspirazione alla genitorialità ma più ancora svolgono un'attività di interesse pubblico a tutela dell'infanzia? L'obiezione mossa da qualcuno circa i problemi che si porrebbero in caso di revoca dell'affidamento provvisorio²⁴ prova troppo: che il bambino si chiami con un cognome di fantasia ovvero con il cognome dell'affidatario quale influenza potrà mai avere sulla revoca dell'affidamento provvisorio? Piuttosto è appena il caso di ricordare che, alleviando il disagio della famiglia affidataria, non può dubitarsi che, nel contempo, si persegua il miglior interesse del minore accolto e si inverte pertanto la regola dettata dall'art. 3 I comma della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20/11/1989 e ratificata con legge 27/5/1991 n. 176 secondo cui *in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente.*

La reversibilità del segreto: ad istanza della madre

Proviamo a immaginare come la madre che non aveva riconosciuto il figlio potrebbe comunicare l'opzione di revocare la sua richiesta di riservatezza e manifestare la sua disponibilità a che il figlio possa incontrarla²⁵.

Un caso quantitativamente molto limitato è quello del riconoscimento effettuato fuori termine e pertanto inefficace. La madre, se non ha riconosciuto il figlio alla nascita, ha ancora facoltà di procedere al suo riconoscimento senza limiti temporali, ma “*intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia*” (art. 11, ultimo comma, legge n. 184/1983). Non è chiaro se l'inefficacia del riconoscimento avvenuto dopo l'affidamento preadottivo osti alla sua annotazione sull'atto di nascita da parte dell'Ufficiale di stato civile ovvero se il riconoscimento debba essere annotato ma rimanga senza effetti giuridici: comunque questo riconoscimento non può non essere interpretato come comunicazione della madre stessa della propria identità e certamente manifesta una dichiarazione di disponibilità all'incontro con il figlio.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013, si devono però introdurre delle norme generali che prevedano la forma della dichiarazione della madre naturale di ritirare la sua richiesta di anonimato. La donna, spontaneamente e indipendentemente da qualsiasi richiesta del figlio, dovrebbe potere depositare un *contrarius actus*, cioè una dichiarazione di revoca della richiesta di non essere nominata presso lo stesso ufficiale dello stato civile del comune in cui fu fatta la dichiarazione di nascita e presso il tribunale per i minori che trattò l'adottabilità di quel minore.

Il nuovo riconoscimento inefficace o la dichiarazione di revoca della dichiarazione resterebbero depositati senza alcun obbligo di comunicazione alla persona adottata, la quale però potrebbe conoscerli ove avanzasse richiesta e fosse autorizzata all'accesso alle origini.

Il caso della madre anonima deceduta

Preso atto che il limite alla conoscenza delle origini può trovare giustificazione nella comparazione tra il diritto dell'adottato alla conoscenza e il diritto dei genitori abbandonanti alla riservatezza, bisognerebbe prevedere che il diritto alla conoscenza possa espandersi liberamente ove siano deceduti i genitori che non avevano riconosciuto.

Su questa questione sono già emerse opinioni contrastanti in giurisprudenza e dottrina²⁶. La questione vede contrapporsi l'art. 9 III comma del Codice in materia di protezione dei dati personali d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 secondo cui i diritti di accesso «a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione»²⁷ all'art. 93 II comma dello stesso codice che prevede che, in caso di parto anonimo, il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, «possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento». Secondo alcuni questa seconda norma si porrebbe in rapporto di specialità rispetto alla prima e, non essendo stata interessata dalla sentenza della Corte Costituzionale, rimarrebbe vigente pur mantenendo un regime di tutela dell'anonimato delle partorienti sproporzionato rispetto ai principi europei e costituzionali²⁸. Non ha invece alcun dubbio la Corte d'Appello di Torino, sez. minorenni, 4/2/2015²⁹ nell'affermare che «il silenzio della persona deceduta non possa essere interpretato; solo una volontà in senso contrario a quanto espresso in precedenza, può consentire, in assenza di intervento normativo, di ritenere modificata l'intenzione di un soggetto». In senso opposto si rinvergono le argomentate e convincenti riflessioni del TM Trieste, 8/5/2015³⁰ secondo cui «con la morte della madre biologica viene meno quella cristallizzazione del diritto esercitato dalla medesima e cessa, per utilizzare la stessa espressione lessicale scelta dalla Corte costituzionale, quell'“efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare”, che elide la persistenza di ragioni e titolo giuridico per mantenere ancora una tutela al diritto fondamentale di cui era portatrice e precludere, per l'effetto, la revoca della sua

dichiarazione di anonimato...Insomma, non entrando più in competizione diritti fondamentali riconducibili a diversi centri d'interessi viene altresì meno la necessità, per il giudice, di realizzare un'attività di bilanciamento.>>.

Lo stesso richiamo operato dalla sentenza 278 della Corte Costituzionale al diritto all'oblio della madre che ha partorito anonimamente appare incidentale e, nelle stesse intenzioni della Corte, atecnico. Il diritto ad essere dimenticato <<...salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità.³¹>>. Invero il diritto all'oblio si oppone al diritto di cronaca e correttamente viene ricordato che <<i rapporti tra oblio e diritto di cronaca non possono concernere diritti indisponibili come i rapporti di filiazione o il rapporto genitoriale tra genitore e figlio e il dovere di chi ha generato un figlio naturale di mantenerlo educarlo ed istruirlo>>³².

Non può d'altra parte trascurarsi che i sentimenti legati alla onorabilità e reputazione e la configurazione delle loro stesse nozioni sono soggette ad una naturale evoluzione a cui il diritto non può sottrarsi³³. Lo stigma che poteva appuntarsi sulla memoria della madre deceduta che, trenta o quaranta anni fa, fosse risultata madre di un bambino non riconosciuto non trova corrispondenza in sentimento equivalente, oggi in una società che vede il numero delle unioni di fatto insidiare, se non sopravanzare quello dei matrimoni. E inoltre perché si deve presupporre che apprendere la notizia dell'esistenza di un parente fino ad oggi sconosciuto debba essere vissuta come un fatto negativo dagli eredi della donna deceduta e non come un possibile arricchimento dei propri affetti, tanto più perché sono, in radice, esclusi conflitti patrimoniali?

La reversibilità del segreto: ad istanza del figlio. Le problematiche dell'interpello della madre anonima

Va innanzitutto segnalato che la sentenza 278 della Corte Costituzionale individua la figura del **giudice** come quella che dovrà direttamente interpellare la madre biologica senza delegare ad altri, rimarcando così la differenza con quanto prevede l'art. 11 VI comma, che prevede che il Tribunale possa informare delle loro facoltà i presunti genitori che non hanno riconosciuto **anche a mezzo dei servizi locali**.

Non si può negare che l'autorevole invito della Corte induce ad evitare soluzioni affrettate e meno che meditate. D'altra parte non mi pare si debba nutrire ansia per il timore di sbagliare nell'individuazione di soluzioni corrette. Le basi per una attenta riflessione non mancano³⁴ e non deve dimenticarsi che sono già trascorsi due anni dalla decisione della Corte Costituzionale e che il ruolo assegnato dal nostro ordinamento al giudice è di promuovere la concreta affermazione dei diritti, scegliendo tra le varie opzioni quella più conforme alla Costituzione. Sono ancora fresche di stampa le parole che il Presidente della Repubblica ha rivolto il 9/3/2015 ai magistrati in tirocinio quando ha sottolineato come il magistrato, attraverso l'attività di interpretazione delle norme, diviene anche artefice del "diritto vivente" e ciò comporta necessariamente l'assunzione di una responsabilità maggiore rispetto al modello di giudice "bocca della legge"³⁵.

Non è più discutibile che a seguito della sentenza 278/2013 sia stata positivamente riconosciuta l'esistenza nel nostro ordinamento del *"diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – " diritto che "costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona".*

Sono **le modalità di esercizio** di tale diritto a richiedere *un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia*

dichiarato di non voler essere nominata ... – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”.

Orbene non può negarsi che nell'ordinamento, **nella legge**, si possa già ritrovare tutto il necessario per evitare pronunce di reiezione delle istanze degli interessati fondate su una pretesa lacuna legislativa non colmabile dall'interprete. La soluzione discende agevolmente dall'art. 12 delle preleggi in quanto, nell'interpretazione del settimo comma dell'art. 28, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale, non può non tenersi conto che i giudici minorili hanno già le risorse ed hanno imparato, applicando l'art. 28 VI comma, come fare per dare corpo ad una ricerca rispettosa di tutte le posizioni coinvolte (madre di nascita, famiglia adottiva e figlio adottato). Il garbo e la professionalità nella ricerca ed interpello di una madre che ha partorito in anonimato non sono sostanzialmente diversi da quanto è previsto nella norma citata per evitare grave turbamento all'equilibrio psicofisico di chi chiede l'accesso alle informazioni. Inoltre i giudici dei Tribunali per i Minorenni, in quanto giudici specializzati sono già attrezzati, **per legge**, ad esercitare una giurisdizione mite, mi capita a volte di dire *compassionevole*, nei confronti degli utenti coinvolti nelle procedure minorili. La necessità di particolare diligenza è chiara e la paura di sconvolgere una vita o l'idea che una donna si butti da un ponte perché citata in una futura procedura ex art. 28 VII comma, non può impedire l'esercizio di un diritto altrui³⁶. Resta il problema della predisposizione di accurate modalità che garantiscano riservatezza e rispetto nei confronti delle parti coinvolte, sensibilità nella trattazione della procedura, professionalità degli operatori incaricati delle procedure fin dal momento della notifica, uno dei momenti fondamentali del percorso di sostegno. Una particolare attenzione ai valori in gioco deve informare tutto l'*iter* di approccio alla madre naturale che non aveva riconosciuto il figlio, quando quest'ultimo divenuto adulto chieda di conoscere la sua identità. Tale attenzione dovrà essere assicurata fin dai primi atti di tale percorso e cioè nella scelta delle modalità da utilizzare nella convocazione della madre a cui deve essere chiesto se abbia, o meno, maturato la revoca dell'antica intenzione di anonimato. Il primo contatto con la donna dovrà essere eseguito adattando accuratamente le forme ordinarie caso per caso, con la coscienza della delicatezza dei sentimenti che si stanno attivando in chi deve essere convocata e pertanto con modalità rispettose della sua sensibilità. Pari accuratezza deve essere posta nella riservatezza da assicurare alla convocazione: modalità che facciano trapelare il contenuto della stessa a soggetti diversi dalla destinataria (fossero anche prossimi congiunti) infliggerebbero un'offesa, grave e probabilmente irreparabile, alla sensibilità della donna, e tradirebbero la sostanza dei valori in gioco.

In ogni caso deve riconoscersi chiaramente che non ci sarà mai un articolato normativo idoneo, da se' solo, ad evitare abusi, o l'uso prepotente ed illegittimo, o anche semplicemente irragionevole, di funzioni pubbliche, e che una tale deriva può essere arginata solo con la crescita culturale dei magistrati e dei Servizi, e contemporaneamente della società in generale.

In ordine alla revoca del segreto accettata dalla madre a seguito di interpello può segnalarsi quanto risulta essere avvenuto, secondo le cronache giornalistiche³⁷, in un caso trattato dal TM di Firenze, in cui il Tribunale non si è limitato ad emettere l'autorizzazione all'accesso alle informazioni sulle origini ma ha seguito con sensibilità il successivo incontro tra la ricorrente e la madre ritrovata, la quale aveva già detto all'assistente sociale che quell'incontro era il suo sogno da quando, a 16 anni, aveva lasciato quella bambina in un istituto. Più di tante parole l'esempio citato dimostra come il recupero delle proprie origini da parte dell'adottato, molto probabilmente, sarà vissuto specularmente da parte della donna come un primo risarcimento del dolore di avere scelto molti anni prima di abbandonare e non come un atto invasivo e perturbante.

Le attività successive all'interpello della madre anonima

Infine non va dimenticato che dopo avere interpellato la madre anonima, e nel solo caso che ella abbia dato il consenso, il giudice deve attuare ancora tutte le prescrizioni indicate dal VI comma

dell'art. 28; deve cioè: - procedere all'audizione delle altre persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; - assumere tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico necessarie; - valutare che l'accesso alle informazioni sulle origini e l'identità dei genitori biologici non comportino grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Non è dunque scontato che, anche ove la madre abbia revocato la richiesta di segretare la sua identità, l'autorizzazione all'accesso consegua in modo automatico: più semplicemente la richiesta dell'adottato nato da parto anonimo dovrà essere valutata analogamente a quella di una qualsiasi persona adottata per una verifica del requisito negativo della possibilità di grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. La gravità delle informazioni accertate, la previsione della reazione concreta della madre ed eventualmente del contesto in cui essa vive e le conseguenze che le predette circostanze potrebbero avere sul richiedente, almeno astrattamente, possono ancora giustificare una reiezione della domanda.

L'interpello della madre che non ha riconosciuto e dei genitori di figlio dichiarato adottabile

Per ragioni sistemiche, dovrebbe essere previsto espressamente il diritto della madre che non ha riconosciuto il figlio alla nascita (senza dichiarare l'ulteriore volontà di non essere nominata) a essere comunque sentita prima che sia presa qualsiasi decisione quando, dopo tanti anni, il figlio che ha abbandonato abbia avviato una procedura di accesso alle origini.

Parimenti ritengo che il diritto a essere previamente sentiti, prima della definizione della procedura di accesso alle origini, dovrebbe essere affermato anche per i genitori naturali del figlio riconosciuto e poi dichiarato adottabile senza il loro consenso. In ogni caso il giudice dovrebbe apprezzare senz'altro l'opportunità di interpellarli preventivamente adottando un'interpretazione correttiva che prevenga una disparità di trattamento evidente. Per quanto quei genitori siano stati abbandonici, dieci, quindici o trenta anni prima, l'equità impone che la loro posizione debba essere considerata quanto meno per raccogliere il loro parere (non vincolante) in ordine alla domanda di un figlio che non incontrano da così lungo tempo. Tra l'altro l'ascolto di questi genitori permette una più attenta e agevole valutazione della decisione, non ultimo consentendo di valutare l'opportunità di attivare un sostegno dei servizi a favore di soggetti che sicuramente saranno emotivamente molto coinvolti.

L'estensione dell'accesso alle informazioni sulle origini

Un aspetto non secondario, che riguarda tutti i figli adottivi, attiene all'estensione dell'accesso alle informazioni sulle origini, cioè se esso può comprendere anche i fratelli ed il contesto di origine in generale. Per affrontare la questione, in cui si intrecciano vari profili di problematicità, può farsi riferimento al decreto 29/4/2004 della Corte di Appello di Torino³⁸, che ha riformato il decreto del TM di Torino che aveva respinto la richiesta di accesso sul rilievo che la norma non lo prevede espressamente. La Corte, riconosciuto il conflitto tra il segreto, a cui è improntata l'adozione legittimante, e l'innovazione introdotta con il diritto alla conoscenza delle origini, indica innanzitutto che *<<compito dell'interprete non è registrare in maniera supina le eventuali antinomie valutative, ma comporre, ove possibile, nel rispetto dei valori costituzionali e degli obblighi internazionali assunti in materia>>*. Il decreto ricostruisce la precipua natura relazionale del diritto di accesso alle informazioni in quanto il suo esercizio è destinato a prodursi attraverso occasioni di contatto e di incontro, ed è stato previsto per corrispondere a esigenze d'ordine psicologico. Il provvedimento sottolinea inoltre che *<<la conoscenza delle origini ha senso e valenza rievocativa solo se collegata ad un complesso habitat culturale e di affetti, da cui non pare lecito espungere ciò che conduce a tutte le altre persone che ne costituiscono il tessuto connettivo>>*. D'altra parte, la Corte ricorda che *<<la possibilità di conoscere la propria origine e/o l'identità dei genitori biologici, e dunque di rintracciarli, reca in sé la pari eventualità che il richiedente (ri)allacci i contatti anche con gli altri suoi stretti congiunti naturali, quali, appunto, i fratelli, senza che né la disposizione in esame, né altri presidi normativi predispongano misure coercitive volte ad impedire tale esito>>*.

Nella decisione citata non si trascura di affrontare l'ulteriore problematicità relativa al fatto che <<*i fratelli possono essere stati, a loro volta, adottati, ... e che, pertanto, l'aspirazione a conoscere o a rivedere i propri fratelli potrebbe incontrare controindicazioni difficilmente superabili, perché destinata a confliggere con il pari diritto di questi ultimi e dei loro genitori adottivi a mantenere il segreto sulle origini. Inoltre, mentre per i genitori biologici potrebbe ipotizzarsi una sorta di ultrattività delle responsabilità parentali, nonostante l'effetto irreversibile dell'adozione legittimante, sì da renderli soggetti al potestativo ripristino di un contatto con il figlio abbandonato, analogo discorso non può valere per i fratelli, che subiscono allo stesso modo la procreazione e quanto ne segue*>>. Ma anche questa ulteriore complessità, secondo la Corte di Torino, non impedisce in partenza l'accoglimento della richiesta di accesso alle informazioni tanto più alla luce del riconoscimento del particolare rilievo che assume il rapporto di fratria, ben testimoniato dal nuovo testo dell'art. 6, VI comma legge n. 184/83, che consente il superamento dei limiti di età degli adottanti quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già da loro adottato. La predetta complessità <<... semplicemente impone di adottare le opportune iniziative di ordine istruttorio, volte a raccogliere la disponibilità o meno dei fratelli ad instaurare un contatto, le condizioni di vita loro e dei genitori adottivi, la ricaduta su soggetti terzi, ecc., al fine di operare una prognosi circa l'impatto che sul richiedente potrà avere la loro conoscenza.>>. Il legislatore dovrebbe fare proprio questo principio chiarendo che l'accesso alle origini riguarda il diritto all'accesso alle informazioni non solo sui genitori ma sul complessivo sistema famiglia e non trascurando che la delicatezza delle posizioni di ciascuno dei soggetti interessati richiede, fin dalle prime fasi l'attivazione di operatori sociali e psicologici di sicura professionalità e di provata riservatezza.

Il sindacato sulle motivazioni della richiesta all'accesso alle informazioni sulle origini

Infine, essendo ormai pacifico che il diritto di accesso alle origini costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, per il legislatore sarà agevole prevedere la possibilità di una valutazione preliminare, come oggi non sempre accade, che eventualmente possa non riconoscere la validità dei motivi della richiesta di accesso alle informazioni sulle origini. Invero nel caso in cui la richiesta di accesso alle origini sia avanzata per motivi di rivalsa nei confronti del genitore abbandonante (per esempio dichiaratamente per fargli causa, infamarlo, o insultarlo sotto casa per l'abbandono ricevuto), potrebbe anche escludersi il rischio all'equilibrio psico-fisico del richiedente, e così prospettarsi l'accoglimento della richiesta di accesso. Viceversa, per mia esperienza, richieste così finalizzate, che tradiscono la precipua natura relazionale del diritto all'accesso, sono state respinte dopo aver negato la meritevolezza dei motivi, ma sarebbe opportuno attribuire espressamente al giudice il poterdovere di una previa valutazione della validità dei motivi sottostanti al ricorso.

DOTT.SSA ANNA ARECCHIA - Presidente Comitato Nazionale per il Diritto alle Origini Biologiche

Audizione nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 1978 e 1765 “Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori”

Ringrazio il Presidente e la Commissione tutta per l'attenzione che vorranno porre alle mie parole che sono onorata di poter esprimere. Sono qui in qualità di cofondatrice e presidente del **Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche**, nonché di figlia adottiva. Per la profonda conoscenza della tematica e per il confronto, da oltre 15 anni, con migliaia di persone adottate, spero di poter rappresentare degnamente la voce di tutti i figli non riconosciuti alla nascita che attendono da anni la conclusione di questo iter legislativo, affinché possa essere, finalmente, sancito in modo univoco il diritto a conoscere le proprie origini biologiche.

Per quanto sia passato quasi un decennio dalla presentazione delle prime proposte di legge in Parlamento, era il 2008 quando, su nostra spinta, quasi contemporaneamente, furono presentate alla Camera e al Senato, facciamo ancora fatica a far comprendere quanto sia necessario ricongiungerci alla nostra parte mancante, alla storia che è stata prima di noi, che ci appartiene, ma della quale è come se leggessimo solo pagine bianche. Non pensavamo potesse essere così difficile rappresentare quella che riteniamo essere una necessità naturale, dell'animo umano, conoscere l'identità di chi ci ha messo al mondo. Un dato ovvio per ogni altro individuo, sul quale pochi si soffermano a riflettere perchè lo si dà per scontato. Per noi, persone non riconosciute alla nascita, invece, ogni scarna informazione che negli anni siamo riusciti ad acquisire, è diventata di importanza vitale e prepotentemente ha occupato i nostri pensieri. Abbiamo avuto prevalentemente adozioni splendide, qualcuna è stata problematica, ma nella stessa misura in cui anche un figlio naturale può andare d'accordo o meno con i propri genitori; ci siamo sempre sentiti figli e l'unica famiglia di riferimento è stata sempre considerata quella dove abbiamo vissuto. Tuttavia, in tempi e modi diversi, in ognuno di noi è esplosa la necessità di sapere. Sapere chi siamo, da dove proveniamo, conoscere cosa ha costretto le nostri madri a compiere una scelta tanto drammatica e innaturale. E da figli unici, siamo mossi anche dal desiderio di sapere se abbiamo fratelli e sorelle. In tanti, poi, abbiamo combattuto con malattie gravi e non abbiamo mai avuto risposte da poter fornire ai nostri medici.

Domande legittime, eppure, ci sembra di percepire ancora oggi, seppur marginalmente, un pregiudizio, un addebito che ci ferisce. Fino a dieci anni fa avevamo persino il pudore di palesarci tra di noi, di identificarci, per il peso di una mentalità difforme che stigmatizzava come irriverenti verso la famiglia adottiva coloro che avevano la pretesa di voler cercare la verità. La Verità, non una nuova famiglia. La Madre che ci ha dato la vita, non un riconoscimento giuridico. E solo come valori aggiunti, nutriamo la speranza di una frequentazione o di un nuovo sentimento.

Il confronto fra noi figli adottivi ci ha rafforzato, ci ha dato il coraggio di dichiarare il nostro status, di porre domande e di parlarne a sempre più persone. In sinergia con altre associazioni di figli adottivi adulti, nonché di genitori adottivi presenti sul territorio, abbiamo svolto un grande lavoro di informazione e sensibilizzazione, con convegni, manifestazioni, pubblicazioni di libri, partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive. Abbiamo presentato istanze in tutti i 29 tribunali per i minori, ricorso in appello e in Cassazione. Abbiamo assistito ai primi emozionanti ricongiungimenti effettuati da quei tribunali virtuosi che hanno immediatamente applicato le direttive della Corte Costituzionale del novembre 2013, abbiamo sostenuto coloro che hanno ricevuto un secondo rifiuto. Abbiamo fatto girare migliaia di appelli su Facebook e assistito a molti

ritrovamenti. Abbiamo anche sbagliato, intraprendendo strade rischiose, perché non avevamo una legge che ci sostenesse.

Dagli anni Trenta ad oggi siamo circa 400.000 a non essere stati riconosciuti. La nostra età media si aggira intorno ai 50 anni. Per molti di noi sarà tardi per trovare in vita le nostre madri, molti dovremmo accontentarci di una tomba su cui depositare solo dei fiori. Una necessità anche questa, come ho potuto sperimentare io che, dopo trenta anni di ricerche, ho finalmente conosciuto la mia storia. Non ho trovato in vita mia madre, morta prematuramente 20 anni fa, nell'ottobre 1997, mentre contemporaneamente, per un gioco del destino, io lottavo tra la vita e la morte, nel reparto del Prof. Mandelli per un linfoma non Hodgkin al quarto stadio, e per il quale non mi era stato concesso, dal tribunale per i minori di Napoli, l'accesso ai miei dati identitari al fine di poter tentare un trapianto di midollo consanguineo. Davvero un gioco del destino, nello stesso mese, mia madre è morta ed io sono inspiegabilmente guarita, quasi come se mi avesse dato per la seconda volta la vita. Andare sulla sua tomba, a Toronto, è stato indispensabile. Dopo 56 anni ci siamo ricongiunte e ho trovato pace.

La mia storia è simile a quella di molti della mia epoca. Mia madre non aveva studiato, non aveva il padre, era povera e la sua mamma tesseva coperte con l'uncinetto per vivere. Aveva 20 anni, era minorenni. Mio padre era sposato. La mamma, mia nonna, la condusse all'ospedale dell'Annunziata di Napoli e le consigliò di lasciarmi altrimenti non avrebbe avuto vita facile, come lei. La mia famiglia adottiva mi ha sempre raccontato che quando mi vennero a prendere all'Annunziata, una delle assistenti dell'Istituto dichiarò, rivolgendosi a mio padre adottivo: “Brigadiere, meno male che ve la portate, perché la mamma non ha pace, va e viene”. Due mesi dopo la mia adozione, mia madre raggiunse la sorella in Canada e non è più tornata.

Non si può immaginare il dolore che può provare una madre a rinunciare al proprio figlio e per questo non formuliamo giudizi né proviamo risentimenti, un denominatore comune a quasi tutti i figli adottivi. E non riusciamo nemmeno a immaginare che ci hanno potuto dimenticare. Le testimonianze che ci arrivano, via via che i tribunali le stanno interpellando, sono di donne che hanno atteso e sperato di essere ritrovate, per le quali la ricerca da parte del figlio rappresenta addirittura una nuova possibilità, perché quand'anche la legge glielo avesse potuto consentire, non avrebbero trovato mai il coraggio di farsi avanti spontaneamente. Di certo, non avevano sottoscritto alcuna richiesta di anonimato. Per non parlare delle altre madri alle quali era stato fatto credere che il figlio era nato morto.

Il nostro Comitato non intende sollevare alcuna obiezione contro il **DPR n. 396 del 2000** che consente alle donne di partorire in anonimato. E il disegno di legge in esame, offre, a nostro avviso, ogni garanzia alle madri che non intendono rimuoverlo. Infatti, per le madri che hanno partorito prima dell'entrata in vigore della legge, sarà anche possibile, a tutela della loro privacy, poter

rendere, entro un anno di tempo, dichiarazione all'ufficiale dello stato civile sulla non disponibilità ad essere eventualmente interpellate. Per i nuovi nati, invece, sarà fatta sottoscrivere alle partorienti la comunicazione con le nuove norme in tema di interpello, e anche in questo caso, a partire dal diciottesimo anno di età dal parto, potranno spontaneamente dichiarare di voler ancora mantenere l'anonimato, dichiarazione che potrà essere ritirata in qualsiasi momento della vita.

Signor Presidente, Signori Senatori, attendiamo fiduciosi una Vostra rapida risoluzione. Dopo la Sentenza del 2013 della Corte Costituzionale e le due sentenze di luglio e novembre scorso della Cassazione, le sezioni unite di quest'ultima, venti giorni fa, hanno statuito che non può esserci più riserva da parte dei Giudici ad accogliere le richieste del figlio ad interpellare la madre biologica. La Vostra decisione, quindi, ristabilirà in modo definitivo quell'equilibrio che richiediamo ormai da troppi anni e che, finalmente, ci potrà ridare dignità. Grazie a Vo i tutti.

**DOTT.SSA EMILIA ROSATI - COFONDATRICE DEL
COMITATO NAZIONALE PER LA CONOSCENZA DELLE
ORIGINI BIOLOGICHE**

Counselor e Mediatrice familiare

Ringrazio il Presidente e la Commissione tutta per l'onore concessomi di poter esprimere alcune considerazioni, in base alla mia esperienza fondata sugli studi di psicologia e, ancora di più, sull'esperienza diretta di counselor specializzata nelle problematiche dell'adozione.

In questa breve relazione desidero rispondere ad alcune tra le obiezioni che vengono mosse più frequentemente da parte di chi si oppone a questo disegno di legge. Pur nel massimo rispetto delle convinzioni altrui, e proprio perché certa che esse nascano da menti critiche ed aperte, ritengo ci possa essere ampia disponibilità all'approfondimento e alla riflessione su queste tematiche che, essendo emotivamente pregnanti, rischiano, talvolta, di far prevalere il vissuto emotivo sulla rappresentazione della realtà storica e concreta.

**EVITARE L'INTERPELLO DELLE MADRI COMPROMETTE I
DIRITTI DEI FIGLI**

Il Disegno di legge 1978, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 278 del 2013 e, successivamente dalla Cassazione con Sentenza 1946 del 2017, si propone di coniugare la tutela di due diritti: quello alla riservatezza della madre e quello del figlio a conoscere le proprie origini. Pertanto prevede la possibilità, da parte di quest'ultimo, di interpellare la madre biologica, offrendole la facoltà di una eventuale revoca dell'anonimato, oppure della sua conferma, conservando, in tal modo, la prevalenza della propria volontà.

Eliminare la possibilità di interpello per lasciare unicamente alle madri l'iniziativa di revocare l'anonimato, oltre a non rispettare il dettato delle Corti, comprometterebbe fortemente il diritto dei figli di conoscere le proprie origini biologiche in quanto:

- a) Poche madri verrebbero a conoscenza di questa possibilità, che, nei fatti, rimarrebbe in gran parte teorica.
- b) Tra queste madri, poche avrebbero la capacità concreta per rendere operativa tale possibilità, sia per mancanza di strumenti culturali adeguati, sia, in moltissimi casi, per ragioni anagrafiche legate all'età avanzata, e a compromissioni delle facoltà fisiche e mentali.
- c) Molte madri – dilaniate dai sensi di colpa provati per aver abbandonato un figlio - non ne avrebbero il coraggio, temendo reazioni di ostilità e di rabbia nei propri confronti.

È proprio e soltanto nell'interpello, invece, la possibilità concreta, da parte della madre, di venire a conoscenza dell'esistenza di un diritto di revoca dell'anonimato, e della manifestazione di un atteggiamento benevolo del figlio, consentendole un'azione riparatoria di grande valore etico e psicologico.

Giova aggiungere, inoltre, che, non risultando agli atti, alcuna esplicita dichiarazione della donna relativa al voler restare anonima, sia lecito presupporre, anche alla luce dell'esperienza, che nella grandissima parte dei casi risalenti ai passati decenni, le donne non fossero neanche informate del fatto che, affidando il figlio alle istituzioni, si sarebbero rese anonime per sempre, e che, come più volte affermato dal Prof. Massimo Cesare Bianca, anche nelle audizioni presso la Commissione giustizia della Camera, l'abbandono del figlio non coincide, di per sé, con la volontà di non essere nominata. Tale soluzione, infatti, è stata e viene ancora preferita dalle istituzioni per agevolare l'immediata adozione del bambino. A tale proposito basterebbe introdurre gli opportuni correttivi alla pratica amministrativa per velocizzare l'iter adottivo anche laddove il figlio sia stato riconosciuto.

LA LEGGE SULL'ANONIMATO DELLA MADRE NON EVITA L'ABORTO NE' L'INFANTICIDIO

Sostenere che un diritto assoluto e irrevocabile della madre all'anonimato, che non preveda neanche l'ipotesi di un futuro e riservato interpello, possa evitare decisioni irreparabili, come l'aborto o l'infanticidio, non appare Giustificato per i seguenti motivi: **ABORTO**: la donna che vi ricorre ha la chiara volontà di non intraprendere la gravidanza, evitandone ogni implicazione e conseguenza, fisica, psicologica e sociale, pertanto nessuna rassicurazione sul diritto all'anonimato potrà farle cambiare idea, in quanto ha già rifiutato l'idea della gestazione e del parto. In tali casi la futura madre dovrebbe invece, essere aiutata ad approfondire e riflettere per quanto possibile, e trovare soluzioni e indirizzi di aiuto e sostegno per valutare la possibile prosecuzione della maternità, intesa non come dare alla luce un bambino per poi abbandonarlo, esperienza altamente traumatica per madre e figlio, bensì come reale possibilità di svolgere il ruolo materno.

INFANTICIDIO: è il gesto incontrollato di una donna che fino al momento del parto, ha negato e rifiutato mentalmente la propria gravidanza. L'infanticidio è il tentativo di cancellare il figlio non desiderato. Se così non fosse, infatti, chi lo compie avrebbe scelto modalità diverse, da sempre utilizzate, per mettere in sicurezza la vita dell'infante, lasciandolo in luoghi protetti. Nessuno mai potrà convincere questa madre disperata a partorire in ospedale, né a ricorrere alla culla termica, né ad altre ipotesi che, pure, le offrirebbero la garanzia di un anonimato assoluto.

Anche in questi casi una più diffusa educazione alla contraccezione appare sempre e comunque la scelta più etica.

Inoltre studi condotti dalla Confederazione Elvetica e da altri Paesi hanno confermato che non esiste alcuna relazione tra la sussistenza o meno della possibilità di partorire in anonimato e il numero di aborti o infanticidi, non ponendosi infatti i due fenomeni in alternativa tra loro, bensì su piani completamente differenti dal punto di vista delle scelte personali.

Prof. Aw. Gianni Ballarani

Straordinario di Istituzioni di diritto privato

Facoltà di Diritto Civile

Pontificia Università Lateranense

Membro del Comitato Scientifico Osservatorio
Nazionale sulla Famiglia Presidenza del Consiglio
dei Ministri

**PROF. GIANNI BALLARANI - Straordinario
di Istituzioni di diritto privato - Facoltà di
Diritto civile - Pontificia Università Lateranense**

III.mo Sig. Presidente,

Onorevoli Senatori,

in relazione all'oggetto della audizione informale richiestami, sottopongo alla Vostra attenzione un breve documento volto ad individuare i principali nodi critici inerenti il disegno di legge ad una prima lettura rilevati e a prospettare l'esito delle riflessioni al riguardo, supportate da un corredo minimo di note bibliografiche in calce, rendendomi sin d'ora disponibile per ogni eventuale approfondimento.

In via preliminare, appare opportuno svolgere qualche breve osservazione di carattere generale.

L'attuale formulazione dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 e s.m., nella parte in cui prevede il divieto di accesso alle informazione per l'adottato nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, rappresenta una *ipotesi eccezionale* rispetto alle restanti previsioni della medesima norma; ipotesi che, essendo informata alla concreta e pur sempre attuale esigenza di assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali sia per la madre che per il figlio, è volta a “distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi”, quali ad esempio, l'interruzione della gravidanza e l'abbandono materiale del neonato, così come affermato da C. Cost. 16 novembre 2005 n. 425.

In quella circostanza la Corte costituzionale, nel sostenere l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma in oggetto, ritenne la previsione in esame espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti coinvolti nella vicenda e non in contrasto con l'art 2 Cost.

Negli anni più recenti, la materia è stata oggetto di revisione critica, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹ prima e della Corte Costituzionale poi.

Orbene, per quanto si avrà modo di argomentare nel presieguo, seppure debito seguito debba darsi all'orientamento indicato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza *Godelli e. Italia* e alla dichiarata incostituzionalità del comma 7 dell'art. 28 della legge in materia di adozione dei minori, *l'esigenza di distogliere la donna da decisioni irreparabili ben più gravi per il figlio posta in luce dalla Corte Costituzionale nel 2005 non è di certo venuta meno.*

Si vuol dire che, la necessità di armonizzare i paradigmi normativi in materia con le indicazioni europee e con i parametri costituzionali in ordine ai diritti inviolabili dell'uomo, non può non confrontarsi con l'esigenza primaria di garantire, per quanto possibile, il *diritto del concepito a nascere*, anche attraverso, come nel caso di specie, il garantire alla gestante un *accesso sicuro* al parto anonimo come valida ipotesi alternativa alla interruzione della gravidanza.

In tal senso, l'elemento su cui occorre soffermare l'attenzione è da individuarsi nel concetto di *superiore interesse del minore*. La formula, che rappresenta una giusta sintesi del complesso di situazioni giuridiche soggettive a lui afferenti e di posizione giuridiche di questo nei confronti dei terzi, riflette, nella specificazione della superiorità

dell'interesse del minore, la logica di un ordine gerarchico che viene in rilievo ogni volta che questo si venga a confrontare con gli interessi di soggetti terzi⁴. Del resto, se l'ordinamento riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo dando rilievo preminente al valore intrinseco della persona umana (art. 2 Cost.), la prospettiva costituzionale di protezione è espressamente rivolta a garantire il pieno sviluppo di questa in ogni fase della vita e, in particolare, nella fase in cui detto sviluppo si realizza massimamente, ossia la minore età.

Non a caso, il concetto di superiore interesse del minore è intimamente connesso al suo sano e armonico sviluppo psicofisico, in armonia con il diritto inviolabile dell'uomo all'integrità fisica e psichica di cui è espressione l'art. 32 Cost. Ed è nella medesima prospettiva che, accanto ai primari e imprescindibili profili inerenti alla salute del minore, si inquadra anche il diritto del minore a conoscere le proprie origini che è compreso nel più ampio diritto alla identità personale, come tratto primario della propria individualità.

Sicché l'operazione di bilanciamento, ad avviso di chi scrive, non può limitarsi al confronto fra la posizione dell'adottato e quella della madre, ma deve effettuarsi, prioritariamente, in seno alle situazioni giuridiche esistenziali afferenti al minore e riconducibili al rapporto fra *l' diritto alla vita* nel suo primo aspetto legato al nascere e *l' diritto alla salute e all'identità personale*, in cui confluiscono gli aspetti legati alla conoscenza delle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità e che si pongono come necessariamente dipendenti dalla piena realizzazione del primo.

Le premesse dinnanzi svolte vogliono fornire un contributo alla riflessione in ordine al disegno di legge di cui in oggetto, rappresentando quest' ultimo il terreno su

cui edificare una nuova soluzione al bilanciamento fra l'anonimato della madre e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini⁶ maggiormente in linea con gli assunti europei e con la affermata incostituzionalità dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 da parte della Corte Costituzionale nel 2013.

Sulla scorta di quanto sinora espresso, volendo procedere all'analisi dell'articolato, occorre, in primo luogo, svolgere qualche breve considerazione in ordine all'art. 1, comma 1, lett. a) del disegno di legge, volto a modificare l'art. 28, comma 5, della legge 4 maggio 1983 n.184.

Merita, in proposito, osservare come il punto 1 della norma estenda il diritto all'accesso alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici, oltre all'adottato, anche al figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, abbassando, peraltro, l'età richiesta ai legittimati dai 25 ai 18 anni.

Con riguardo a questo ultimo aspetto, appare giusto opportuno richiamare la costante posizione espressa dalla civilistica italiana in relazione alla età originariamente prevista dalla norma, volta a giustificare la scelta sulla base della assunta esigenza di individuare un momento nello sviluppo della persona umana che, prescindendo dalle prescrizioni normative in ordine alla capacità di agire, si ritenesse indicativo di una piena maturazione sul piano psichico. Esigenza questa che sembra valere ora come allora.

Apprezzabile risulta, per converso, l'estensione al figlio non riconosciuto alla nascita del medesimo diritto accordato all'adottato, in quanto volta a colmare una oggettiva lacuna normativa che però, in ragione della

natura generale della disposizione originaria, si ritiene potesse esser colmata nella prassi attraverso il ricorso alla analogia.

La disposizione attiene, infatti, a quella ipotesi di soggetti che, sebbene dichiarati in abbandono e adottabili, non siano stati adottati e abbiano raggiunto la maggiore età.

Diverse perplessità solleva, invece, la previsione di cui al punto 2 della medesima lett. *a*), nella parte in cui integra il comma 5 dell'art 28 surrichiamato, prevedendo, con riferimento al solo adottato, che "l'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio". In relazione all'adottato la disposizione appare, infatti, superflua, in ragione degli effetti propri dell'adozione così come disciplinati all'art. 27 della legge n. 184 del 1983, il quale, oltre a prevedere che con l'adozione cessi ogni rapporto dell'adottato verso la famiglia di origine (comma 3), specifica che l'adottato acquisti con essa lo stato di figlio degli adottanti (comma 1).

La mancata contemplazione dei figli non riconosciuti alla nascita, per converso, potrebbe aprire ad un possibile vizio interpretativo, potendosi supporre un profilo di discriminazione, ma soltanto apparente.

A ben vedere, infatti, sul piano generale, il rinvio normativo al figlio non riconosciuto alla nascita in distinzione rispetto all'adottato è da intendersi rivolto a quelle ipotesi di minore in stato di abbandono e dichiarato adottabile, ovvero alle correlate ipotesi di mancata adozione dei medesimi per il raggiungimento della maggiore età che, però, ai sensi dell'art. 20 della legge sull'adozione, comporta il venir meno dello stato di adottabilità.

In relazione alla prima ipotesi, relativa al figlio minore non riconosciuto alla nascita, argomentando sulla scorta del disposto di cui all'art. 11 della legge n. 184 del

1983, la dichiarazione di stato di abbandono e, conseguentemente, la dichiarazione di adottabilità, così come impediscono il riconoscimento del figlio da parte del presunto genitore, altrattanto impediscono la proposizione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità e, se già instaurata, la sospendono di diritto, così come la pronuncia d'adozione estingue il diritto all'azione.

Del pari, prevedendo l'art. 239, comma 2, ce. la preclusione dell'azione di reclamo dello stato di figlio a fronte della sentenza di adozione piena passata in giudicato, può argomentarsi per analogia che la proposizione della medesima sia impedita dalla dichiarazione di adottabilità e che, se proposta, sia sospesa.

Del resto, se la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità è specificazione dell'azione di reclamo dello stato di figlio, in quanto entrambe volte a garantire il diritto all'accertamento formale della filiazione sul presupposto dell'assenza dello *status filiationis*, essendo volto l'istituto dell'adozione alla costituzione del medesimo, non sembra possano esserci dubbi in relazione al fatto che, tanto l'addottato, quanto il figlio minore non riconosciuto dichiarato adottabile e in attesa di adozione, non abbiano diritto a reclamare lo stato di figlio né, conseguentemente, a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio che comunque dal primo dipendono.

Con riguardo alla seconda ipotesi, ossia quella avente ad oggetto il figlio non riconosciuto alla nascita e non adottato per raggiungimento della maggiore età, facendo questa venir meno lo stato di adottabilità, la normativa non può impedire -così come non impedisce - al soggetto, né le azioni di stato, né le conseguenti rivendicazioni di carattere patrimoniale e successorio, in forza della generale disciplina codicistica in materia così

come novellata dalla legge n. 219 del 2012 e dal correlato decreto attuativo n. 154 del 2013.

Rimane apparentemente aperta la questione dell'intervenuta adozione in casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983; sebbene questa forma particolare di adozione non rescinda i rapporti con la famiglia di origine, sembra potersi affermare che le questioni patrimoniali e successorie nei confronti della famiglia di origine vengano dall'adozione assorbite, mutuando l'adozione in casi particolari la propria disciplina da quella dettata in materia di adozione civile di persone maggiori di età.

Da ultimo, se l'eventuale revoca della dichiarazione di adottabilità non comporta problemi presupponendo il venir meno dello stato d'abbandono, l'eventuale revoca dell'adozione determina la revivescenza del medesimo stato e dei suoi correlati effetti.

La lett. *a)* di cui al comma 1 dell'art. 1 in analisi conclude con una precisazione riguardo al figlio parzialmente o totalmente incapace, disponendo che l'istanza di accesso alle informazioni possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma sia finalizzata alla sola acquisizione delle informazioni di carattere sanitario. Al riguardo si rimanda alle osservazioni più generali che verranno a svolgersi nel prosieguo.

In relazione alla lett. *b)* del medesimo comma 1 dell'art. 1 del disegno di legge in oggetto, questa, nel modificare il comma 7 dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983 in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 278 del 2013, contempla le ipotesi di *revoca spontanea* dell'anonimato ovvero di *conferma spontanea* (trascorsi 18 anni dalla nascita del figlio) dello stesso da parte della madre, dettando la relativa disciplina.

Nel primo caso, così come nell'ipotesi di decesso della madre, è consentito all'adottato o al figlio non riconosciuto l'accesso alle informazioni; nel secondo caso, il tribunale per i minorenni autorizzerà "l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi famigliari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili", a fronte della presentazione dell'istanza da parte dei soggetti legittimati.

Avuto riguardo all'ipotesi del decesso della madre senza che questa abbia fornito dichiarazione alcuna in ordine alla propria volontà confermativa o revocatoria in merito all'anonimato, la disposizione che consente al legittimato l'accesso alle informazioni non pare porre problemi interpretativi solo a considerare come, l'eventuale previsione opposta si scontrerebbe con il rilievo di un *diritto adespota* in ragione della morte del titolare.

Per converso, non viene contemplata l'ipotesi di consentire alla madre una dichiarazione di revoca dell'anonimato con effetto *post mortem*, che potrebbe estendere il ventaglio di possibilità da accordare alla donna, peraltro già prevista dalla legislazione francese.

La lett. e) del medesimo comma 1 dell'art. 1 integra l'attuale impianto normativo dell'adozione, prevedendo l'inserimento dei commi *7 bis* e *7 ter* dell'art. 28. Le norme sono volte a disciplinare la procedura di interpello che devono seguire i legittimati nelle ipotesi in cui la madre non abbia proceduto né alla revoca spontanea della dichiarazione di anonimato, né alla conferma spontanea della stessa, rimettendo al tribunale per i minorenni la funzione di ricevere l'istanza dei legittimati e di contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato, garantendo la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità di questa. Qualora la madre confermi

l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizzerà "l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili".

Pare opportuno rilevare, in proposito, un non agevole coordinamento fra la previsione di cui al comma 7 *bis* e comma 7 *ter*. In particolare, la specificazione in ordine al fatto che l'istanza possa essere presentata *per una sola volta* al tribunale per i minorenni così come previsto al comma 7 *bis* sembra mal conciliarsi con la ulteriore previsione di cui al comma 7 *ter* con riferimento alla parte in cui questa accorda ai legittimati la possibilità di procedere alla richiesta di accesso alle informazioni con *specifica istanza*, peraltro per i medesimi motivi, risultando l'intera previsione di cui al comma 7 *ter* già compresa nel comma 7 *bis*.

Sotto un profilo più generale, occorre altresì soffermare l'attenzione su una questione di fondo che sembra permeare l'intero tessuto normativo ma che, nel medesimo, sembra non trovare un'adeguata soluzione rispetto alle finalità che ne giustificano il fondamento.

Ci si vuol riferire, nello specifico, al fatto che "l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili" è consentito dall'intera architettura normativa in ogni ipotesi, comprese quelle legate alla volontà implicita o esplicita della madre a voler mantenere l'anonimato.

Ciò che sembra implicitamente espresso nel testo del disegno di legge in analisi - e su cui ben può convenirsi a pieno - è la *natura non disponibile delle informazioni in materia sanitaria* che, in questa ottica, legittima le pretese

ben al di là del volere della madre, rendendole il legislatore disponibili a fronte della richiesta dell'interessato anche contro il volere di questa.

La ragione al fondo delle previsioni normative in tal senso non può non rinvenirsi nell'inquadramento del diritto a conoscere le proprie origini, come espressione del diritto inviolabile all'identità personale, entro il più generale alveo dell'esigenza ordinamentale di protezione e garanzia del superiore interesse del minore al sano e armonico sviluppo psicofisico cui si è precedentemente fatto riferimento. Del resto, non appare revocabile in dubbio come, ai fini della piena attuazione concreta di quest'ultimo, non possa prescindersi da quel bagaglio minimo essenziale di informazioni sanitarie volte a garantire il sano e armonico sviluppo psicofisico di cui sopra e, in ultima analisi, volte a dare concreta attuazione al diritto alla salute così come costituzionalmente posto.

Ma se questa è la corretta ottica sotto cui indagare il proposto dettato normativo, allora potrebbe essere opportuno *consentire l'accesso a queste informazioni a prescindere dall'istanza del legittimato*, rendendole disponibili al soggetto sin dalla nascita, *dovendosi distinguere le ragioni della richiesta di accesso alle informazioni per l'esigenza di completamento dell'identità personale, dalla concreta necessità di poter pienamente tutelare in ogni momento e con ogni urgenza la propria salute* e dovendosi dare rilievo preminente a quest'ultima, in armonia con i principi costituzionali in materia rinvenibili nel combinato disposto degli artt. 2, 3 e 32 Cost. Del resto, la medesima Corte EDU, nella surrichiamata sentenza *Godelli e. Italia*, sembra separare il profilo dell'accesso dell'adottato alle informazioni non identificative sulle proprie origini da quello inerente alla volontà della madre di rivelare o meno la propria identità,

potendosi ben profilare l'ipotesi di creare un doppio binario per l'informazioni sanitarie rispetto a quelle legate all'identità personale della madre. In tal senso, la prospettata soluzione appare pienamente in linea anche con l'obbligo imposto al tribunale per i minorenni di fornire ai richiedenti l'adozione ogni fatto rilevante relativo al minore, così come previsto dall'art. 22, comma 7, della legge sull'adozione. Ed è di ogni evidenza, infatti, che tra i "fatti rilevanti" debbano essere fatte rientrare tutte le informazioni sulle patologie del minore e della sua famiglia d'origine che possano avere una rilevanza sul piano sanitario, al fine di renderli edotti sulla situazione del bambino e di fornire loro gli elementi necessari per predisporre eventuali piani d'intervento in relazione alle sue esigenze.

Del pari, per un verso, sotto la medesima ottica sembra doversi inquadrare l'art. 2 del disegno di legge in analisi relativo alla modifica dell'art. 93 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di *privacy* e, per altro verso, ad ulteriore conforto della surriferita ipotesi, sembra ancora deporre la proposta integrazione del disposto di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 396 del 2000 con il comma 1 *bis* di cui all'art. 3 del disegno di legge in oggetto, volto a modificare per coordinamento il regolamento sullo stato civile, nella parte in cui impone al "personale sanitario di raccogliere dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare" e del correlato compito di trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del minore.

Pare potersi così affermare che, dovendo rappresentare queste informazioni il cuore del contenuto del fascicolo del minore, questo debba seguire il minore medesimo in ogni fase della sua vita.

Anche in un'ottica di garantire una maggiore efficienza nel sistema di accesso alle informazioni, la soluzione prospettata risolverebbe le ipotesi in ordine all'accertamento del decesso della madre e della eventuale irreperibilità, già disciplinate dal comma 8 dell'art. 28 della legge sull'adozione, garantendo al minore la immediata disponibilità di quelle informazioni nel momento in cui dovesse sorgere l'esigenza di averle.

In conclusione, ad avviso di chi scrive, sembra, pertanto, rendersi opportuna la predisposizione di un emendamento all'articolo che consenta la piena realizzazione del diritto personalissimo del minore alla disponibilità delle informazioni sanitarie. In questa prospettiva, la proposta previsione, per un verso, non intacca il contenuto generale della normativa così come formulato nel disegno di legge in oggetto mantenendone invariate le disposizioni in armonia con le finalità che si intendono perseguire ma, per altro verso, verrebbe a creare una innovazione massimamente garantista della piena protezione del sano e armonico sviluppo psicofisico del minore, che potrebbe divenire un modello, non solamente per l'Italia, bensì, più in generale, per l'Europa.

Del resto, a fronte della rilevata esigenza di rimeditare il bilanciamento fra la posizione dell'adottato e quella della donna che abbia optato per il parto in anonimato, è bene che il bilanciamento avvenga nella piena consapevolezza delle finalità che ne determinano la necessità e che si proceda per tal via entro e non oltre gli stretti limiti di giusta opportunità, nella ricerca di un nuovo punto di equilibrio fra situazioni giuridiche contrapposte volto a rispettarne però il contenuto loro proprio a massima tutela di tutti i soggetti coinvolti, imponendo la delicatezza della materia un approccio sempre orientato a quella prudenza che deve governare, ad un tempo, la riflessione

del giurista e l'azione di chi ha il compito istituzionale di progettare il futuro attraverso la predisposizione di politiche legislative e di governo.

Nota critica sull' A. S. n. 1978 “Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”

(Audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato del 16 febbraio 2017)

Esponiamo in breve i punti su cui riteniamo necessario che il Senato intervenga, emendando il testo, molto negativo, già approvato dalla Camera.

Premessa. Alla base delle delicatissime scelte sulle quali il Parlamento è chiamato ad esprimersi in merito all'accesso all'identità della donna che ha scelto di non riconoscere il proprio nato, ci sono questioni di fondo con le quali occorre fare i conti per capire cosa sta accadendo: la nostra concezione dei diritti e la cultura dominante.

In nome del presunto diritto soggettivo di un individuo a conoscere l'identità della donna che lo ha messo al mondo (perché di questo si tratta nella proposta di legge approvata dalla Camera e ora al vaglio del Senato con il n. 1978, in quanto le informazioni sanitarie relative - ad esempio - a malattie genetiche, sono già accessibili) può essere spazzato via tutto il resto, compreso il diritto all'anonimato stabilito da una legge dello Stato?

Può essere messa a repentaglio, per questo interesse individuale di conoscenza, la vita di altri?

Il patto suggellato dallo Stato con queste donne – circa 90mila dal 1950 ad oggi –, che ha dato modo a decine di migliaia di bambini di nascere in sicurezza in ospedale e di crescere in una famiglia, deve essere un punto fermo irrinunciabile, salvaguardato come bene di tutti.

L'altro scoglio da affrontare è la cultura dominante, che ancora considera l'essere “*figli*” in base al vincolo di sangue e pertanto definisce “*madri*” le donne che hanno partorito in anonimato e rinunciato a diventare mamme, stentando invece a considerare madri a tutti gli effetti e senza aggettivi (adoptive, non biologiche...) quelle donne

che attraverso l'adozione hanno allevato i figli con relazioni affettive ed educative, amore, condivisione delle esperienze vissute, cioè con quanto sostanzia il vincolo genitoriale. Va condannato anche l'utilizzo frequente del termine "abbandono" riferito ai neonati non riconosciuti alla nascita e partoriti in ospedale: essi non sono stati "abbandonati", ma sono "affidati" tempestivamente dalle donne che hanno dato loro la vita alle istituzioni affinché abbiano una famiglia al più presto.

È anche necessario ricordare che con l'approvazione della legge n. 219/2012 si è stabilito che tutti i nati sono *figli* senza ulteriori aggettivazioni e che «*la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo*».

2. La necessità di tutelare il diritto alla segretezza del parto

Il diritto alla segretezza del parto di cui si sono avvalse le donne deve essere preservato. Si tratta infatti di un diritto garantito loro dallo Stato per cento anni già dalla legge n. 2838/1928 e confermato dalla legge n. 196/2003.

Non è ammissibile che siano i nati da queste donne ad avviare il procedimento di interpello, presso il Tribunale per i minorenni affinché le rintracci, se esse non hanno **preventivamente** manifestato la loro disponibilità al riguardo, altrimenti nei fatti verrebbe violato il diritto alla segretezza ancora riaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 278/2013. Le loro istanze sarebbero inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i Giudici, i Cancellieri e la Polizia giudiziaria del Tribunale per i minorenni cui si rivolge l'interessato, i responsabili dei reparti maternità, gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato di rintracciare, attraverso il codice fiscale, l'ultima residenza della donna, gli altri Giudici, i Cancellieri incaricati di contattarle, il personale, anche impiegatizio, i servizi sociali interpellati (è assai probabile che le donne non abitino nelle città in cui hanno partorito). Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate alle donne per verificare

la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero molto facilmente essere viste dai loro familiari. Quanto previsto all'articolo 1 lettera c) del disegno di legge n. 1978 secondo cui il Tribunale le dovrebbe contattare «*con modalità che assicurino la massima riservatezza*» e «*avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali*» non dà nessuna garanzia, visti i numerosi passaggi sopra descritti necessari per rintracciarla; la stessa precisazione secondo cui il Tribunale nel contattare queste donne dovrebbe tenere conto «*in particolare, dell'età e dello stato di salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali*» è una falsa garanzia, in quanto irrealizzabile, poiché il Tribunale, in base allo stesso articolo, dovrebbe in ogni caso *prima* accedere alla sua identità e poi relazionarsi con lei per appurare la sua situazione. L'iter necessario per risalire alla identità è comunque quello sopra descritto e può compromettere irrimediabilmente la vita loro e dei loro familiari ed esporre le donne rintracciate a possibili ricatti ed atti diffamatori da parte di quanti, anche indirettamente, vengano a conoscenza della loro identità (pensiamo anche a certe trasmissioni televisive o alla gogna mediatica cui potrebbero essere esposte a loro insaputa e contro la loro volontà tramite i vari *social network*...).

Né riteniamo garantisti i percorsi descritti nella recente sentenza n.1946 del 20 dicembre 2016, che con una interpretazione “forzata” della sentenza della Corte Costituzionale n.328 /2013 ha stabilito che **“*ancorché il legislatore non abbia***

ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione (...)”

Com'è noto, infatti, con la sentenza n.278/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato “*l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (...), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la*

possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (...) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”, ma non ha censurato quanto disposto all’articolo 30, comma 1°, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sulla tutela del parto anonimo che dispone quanto segue: “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”:

facendo anzi espressamente

riferimento a tale norma, la Corte stessa ha voluto precisare che **“sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata**

e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato,

secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui si è innanzi detto”.

Non dimentichiamo poi che la garanzia della segretezza del parto è anche uno strumento a difesa della vita stessa di donne che provengono da contesti in cui per tradizioni o pratiche di origine religiosa, l’aver rapporti sessuali o concepire al di fuori del matrimonio viene “punito” anche con l’uccisione.

In base a quanto previsto nel testo dell’AS n. 1978 per escludere la possibilità di essere interpellate su richiesta del proprio nato, le donne che, *in futuro*, intendano avvalersi della facoltà di partorire in anonimato, dovranno «*decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà*»: questa previsione di fatto vanifica la sicurezza dell’anonimato, in quanto le donne, per comunicare la loro

immutata volontà, dovranno, inevitabilmente, svelare la propria identità.

Non dovremo , pertanto, stupirci se queste donne - non potendo più contare sulla sussistenza, per cento anni, della garanzia dell'anonimato - non si rivolgeranno più all'ospedale per partorire, rischiando così di cadere anche nelle mani di trafficanti di esseri umani e se aumenteranno gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati in luoghi

insicuri e con modalità che metteranno in pericolo la loro vita. Il ricorso alle cosiddette "culle termiche" - prospettato da alcuni - non è una soluzione accettabile in quanto, tra l'altro, presuppone che il parto non abbia luogo in una struttura sanitaria e quindi senza le condizioni di sicurezza necessarie sia per la donna che per il neonato

Inoltre - fatto ancora più grave - il disegno di legge n.1978 prevede le donne che *in passato* hanno partorito in anonimato, per evitare di essere interpellate su richiesta del proprio nato diventato maggiorenne, debbano «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge... confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio», svelando così la propria identità! Il tutto dovrebbe oltretutto avvenire a seguito di «una campagna di informazione», da realizzare durante l'anno successivo all'approvazione della legge, «nei limiti delle risorse finanziarie,umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (sic! n.d.r.)»; di queste disposizioni le donne che in futuro volessero avvalersi dell'anonimato saranno informate al momento del parto.

Significativo e preoccupante al riguardo è il calo del numero dei parti "segreti" in quest'ultimo anno segnalato da più Ospedali. E' stato sufficiente sapere che il Parlamento ne stava discutendo per far prendere loro altre strade?

Dovrebbe, inoltre, a nostro avviso essere abolita la disposizione secondo cui la richiesta di accesso all'identità della partoriente è incondizionata nel caso in cui la donna sia deceduta. Si tratta, infatti, di una violazione gravissima non solo del suo diritto all'anonimato, ma anche del diritto

suo e dei suoi congiunti alla riservatezza che la stessa non è più in grado di tutelare.

Infine, dovrebbe essere mantenuta a 25 anni l'età per richiedere l'accesso alle informazioni relative all'identità, come peraltro previsto dall'attuale articolo 28 della legge n. 184/1983. Infatti a 18 anni, età minima prevista dalla proposta di legge n. 1978, la personalità è ancora in via di formazione e potrebbero risultare fortemente problematici per l'adottato o per la persona non riconosciuta alla nascita sia l'incontro con la procreatrice, sia il suo eventuale rifiuto. Peraltro, la Corte costituzionale, nella sentenza 178 del 2013, non ha cassato quanto l'attuale articolo 28 dispone in merito all'accesso all'identità da parte degli adottati riconosciuti.

3. Le proposte di modifica dell'Anfaa

I desideri, anche profondi, di ciascuno di noi non dovrebbero mai compromettere i diritti fondamentali degli altri. Pertanto la richiesta di conoscere l'identità della partoriente da parte della persona non riconosciuta alla nascita dovrebbe essere accolta solo se le procedure previste non rischiano di danneggiare le migliaia di donne che finora non hanno riconosciuto o che non riconosceranno i loro nati ed i neonati stessi.

Il DDL dovrebbe dunque essere modificato per introdurre la possibilità per le donne che hanno partorito in anonimato di revocare – in qualsiasi momento – questa loro decisione e contestualmente sancire che unicamente coloro che hanno preventivamente deciso di rinunciare all'anonimato, possano essere interpellate dal Tribunale per i minorenni (o più opportunamente dal Garante per la protezione dei dati personali).

Andrebbe infine valutata l'opportunità che le norme riguardanti l'accesso alle informazioni nei confronti della donna che ha partorito o partorerà in anonimato siano

Allegati

- estratto delle lettere di R.
- articolo di Francesco Santanera "Le vigenti norme sul segreto del parto non devono essere violate dal Parlamento: drammatica testimonianza di una donna

- che non aveva riconosciuto il bambino”
- bozza di proposta di legge in merito all'accesso

Estratti dalle lettere di R. indirizzate a Donata Micucci, presidente Anfaa

DALLA LETTERA DEL 28.11.2013 Oggi ho letto sul vs/ sito che la Corte Costituzionale ha accolto l'istanza per lo smantellamento del parto segreto. Come avrete capito **io sono una madre segreta**. Quando ho letto la notizia il mio mondo si sia dissolto in un attimo, ho guardato i miei familiari, ignari, e ho visto la fine della vita che con fatica mi sono costruita e guadagnata.

Non vi voglio raccontare il mio passato doloroso, so però che non sarò in grado di riviverlo e non per la conoscenza di mio figlio (...). Non posso rivivere tutto di nuovo, non ho la forza di raccontare alla mia famiglia attuale , non lo posso immaginare, mi sento morire e nell'attesa di questa condanna io mi sento morire piano, piano. Che Dio mi perdoni se a volte vorrei farla finita, anche se poi non so se ne avrei il coraggio.

La mia vita ormai dipende dal legislatore. **Vi prego non smettete di lottare per il parto anonimo, per questo non vi ho mai ringraziato abbastanza, quelle come me non possono palesarsi, non possono parlare ai dibattiti, devono solo aspettare.**

DALLA LETTERA DEL 2.01.2014

(...) La Corte Costituzionale, con una sentenza a dir poco incredibile, ha voluto smantellare una

delle poche buone leggi in vigore. Non so in base a quali criteri abbiano sentenziato in modo così

grave, visto che solo qualche anno fa avevano respinto una analoga istanza e sono crollata quando,

entrando nel vostro sito, ho trovato questa novità. Come avrà capito, io sono una di quelle donne

disgraziate che ha dato il proprio figlio in adozione in virtù dell'anonimato promesso 40 anni fa,

poiché io non volevo abortire (...) non c'è stato nulla da fare, un dramma nel dramma.

Sono però andata avanti con la mia vita e la certezza della buona adozione di quella creatura. (Una

buona suora mossa a pietà, mi disse che era stato adottato da due brave e buone persone...)

Ora ho una famiglia, mia e meravigliosa, sono un riferimento affettivo forte per i miei e anche per altri. L'amore che non ha potuto riservare a uno l'ho riversato su altri, ma ora cosa succederà?

I miei non sanno nulla, non ho mai avuto il coraggio di raccontare loro il mio passato, ma ciò che più mi spaventa è la consapevolezza di non essere in grado di sopportare il fatto che loro possano venirme a conoscenza. **Ho cominciato a vivere nel terrore che un giorno arrivi a casa una raccomandata che mi obbliga a presentarmi in tribunale (come una malvivente), ho il timore di dover ripercorrere quella esperienza terribile che mi aveva lasciato quel figlio. Io ho la certezza che non riuscirò a sopportare tutto questo.**

Non aggiungo altro poiché le motivazioni del vostro dissenso alla sentenza, sono già state espresse

chiaramente. Le chiedo solo di insistere sulle vostre posizioni, visto che l'ANFAA ha positivamente

contribuito alla stesura della legge attuale, sperando almeno, che la nuova legge non abbia effetto

retroattivo.

Uno Stato non può tradire in questo modo un patto stipulato chi mi ha portato a fare questa scelta,

anche se imposta, che mi ha permesso di non abortire. Sono disperata all'idea di poter fare soffrire i

miei cari.

Spero anche, che la creatura che ho messo al mondo, e per la quale prego sempre (sono aiutata da

un padre spirituale), sia serena, considerando le sue origini, quelle delle persone che lo hanno

adottato, loro sono i veri genitori. Con speranza e profonda stima per quello che fa insieme ai suoi collaboratori.

DALLA LETTERA DEL 3.04.2014

(...) la riconoscenza che provo nei suoi confronti e nell'Associazione che lei presiede in modo

esemplare, è molto grande, profonda. In voi ho trovato rifugio psicologico, per la prima volta ho

raccontato, ho parlato di questo mio grande dispiacere, non mi sono sentita più una madre che ha

abbandonato bensì una donna che ha affidato la propria creatura. Non volevo crederci, quando ho

visto che aveva ricevuto la mia lettera e che anche era stata usata per sensibilizzare l'opinione su

questo argomento, sono rimasta senza parole profondamente commossa.

Ciò nonostante le mie paure rimangono, ho visto le proposte di legge e l'impegno rinnovato che voi

avete assunto.

Vorrei tanto partecipare attivamente al vostro lavoro, ma sono ancora bloccata dalla paura, non saprei come fare a mettermi in comunicazione con voi senza uscire dall'anonimato. Perdoni la mia codardia, ma la mia famiglia ignara è tutto quello che mi permette di vivere.

A volte, comunque, mi lascio andare ad un atteggiamento fatalista, sono molto credente, mi sono affidata al Signore e per questo non escludo di trovare un giorno la forza di contattarvi e magari continuare un lavoro con voi. Un lavoro che è fatto così bene e sa perché dico questo. Perché leggendo le vostre argomentazioni in risposta a queste nuove proposte, così aggressive, **avete dato voce ai miei pensieri. La genitorialità di chi adotta è uguale a quella di tutti i genitori. Le origini di un figlio adottato sono quelle radicate nella famiglia che lo ha amato e cresciuto. E' difficile per me dire questo, ma è così. Penso ogni giorno, ogni istante alla mia creatura perduta ma so che mani amorevoli l'hanno accolta e amata (...)**

Ribadisco, se non ci foste voi dell'Associazione, se non ci fosse lei signora Micucci, che con tanto fervore portate

avanti le nostre ragioni, perché questo avete fatto, avete aiutato tante donne perché avete capito, con intelligenza e sensibilità, la portata della norma che avete contribuito a far vivere fino adesso tra le poche leggi buone di questo disastroso Stato Italiano, ...io credo non sarei qui a scriverle.

Non è una formula ricattatoria, la mai, voi non meritate questo, siete gli unici ad avermi aiutata, ma il solo pensiero di leggere sul volto dei miei cari, il dolore per una verità mai confessata (colpa mia), mi toglie la voglia di vivere.

Come avrò capito le ho scritto, ancora una volta per ringraziarla, mi sembra di parlare con una amica. Oltre il mio sacerdote, sono poche le persone con cui posso parlare. Le auguro buon lavoro e ogni bene per la sua vita che mi è cara come quella di una persona a cui voglio bene.

Articolo di Francesco Santanera

LE VIGENTI NORME SUL SEGRETO DEL PARTO NON DEVONO ESSERE VIOLATE DAL PARLAMENTO: DRAMMATICA TESTIMONIANZA DI UNA DONNA CHE NON AVEVA RICONOSCIUTO IL BAMBINO

Come abbiamo segnalato su questa rivista è allarmante la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 28, comma 7 della legge 184/1983 «nella parte in cui non prevede – attraverso un provvedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...) su richiesta del figlio ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione».

Infatti la sentenza «è il frutto abnorme dell'an-cora presente, ancorchè vetusta e superata, concezione della filiazione, della maternità e della paternità fondata sul Dna, come risulta evidente dai termini usati dalla Corte costituzionale: “madre” per indicare la donna che non riconoscendo il proprio nato ha deciso di non diventare la sua mamma e “figlio” per designare il soggetto che non ha nemmeno visto la persona che lo ha procreato». A questo riguardo sarebbe molto valido sul piano sociale, nonchè utile anche sotto il profilo personale, che i figli adottivi non riconosciuti alla nascita riflettessero sulle condizioni di vita dei 310mila minori ricoverati in istituto negli anni precedenti alla legge 431/1967 istitutiva dell'adozione legittimante, approvata dal Parlamento a seguito delle dure e complesse iniziative promosse dall'Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie.

Da un lato verrebbero a sapere che l'istituzionalizzazione dei bambini non riconosciuti, disposta dalle autorità fin dai primi giorni della loro esistenza, era praticata sulla base del concetto secondo cui la personalità di ognuno di noi, e quindi anche i nostri comportamenti, erano direttamente e inscindibilmente collegati con il Dna dei procreatori. Veniva quindi negato che le nostre identità e individualità fossero sostanzialmente costruite – come dovrebbe essere evidente per tutti e in particolare per gli adottati in tenera età – dal reciproco rapporto affettivo / educativo / formativo con coloro – le vere madri ed i veri padri biologici o adottivi – che hanno provveduto alla nostra crescita umana e sociale. In merito ricordo che nel messaggio inviato agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti del convegno europeo “Bambini senza famiglia e adozione: esigenze e diritti. Legislazione ed

esperienze europee a confronto” svoltosi a Milano il 15 e 16 maggio 1997, il compianto Cardinale Carlo Maria Martini aveva affermato quanto segue: «Mi preme sottolineare l’esigenza, molto avvertita da coloro che vivono personalmente queste forme di accoglienza, di vedere riconosciuti la piena dignità e il valore della filiazione e della genitorialità adottiva quale filiazione e genitorialità vere. La maternità e la paternità non si identificano semplicemente con la procreazione biologica, perché “nato da” non è sinonimo di “figlio di”». Occorrerebbe altresì che i figli adottivi non riconosciuti si documentassero sulle iniziative assunte dall’Anfaa dirette non alla promozione indiscriminata dell’adozione, ma alla massima riduzione possibile dei preesistenti e dei nuovi ingressi di minori in istituto, con la richiesta agli enti pubblici competenti, a seconda delle situazioni, di fornire ai nuclei di origine il necessario sostegno psico-socio-economico, di provvedere all’istituzione dell’affidamento familiare a scopo educativo dei minori delle famiglie in difficoltà, alla creazione di comunità parafamiliari inserite nel vivo del contesto abitativo e all’adozione dei minori «privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi». Da sottolineare che, dall’approvazione della legge 431/1967 ad oggi, sono stati adottati oltre 140mila minori.

I devastanti effetti della carenza di cure familiari

Le complesse e contrastate, specialmente nella fase iniziale (e cioè negli anni '60), iniziative dell’Anfaa erano state assunte nella consapevolezza delle nefaste conseguenze della carenza di cure familiari che colpivano duramente i bambini istituzionalizzati. Gli effetti a breve e a lungo termine erano tanto più devastanti quanto era minore l’età dei fanciulli e maggiore la durata del ricovero. Questa drammatica situazione era stata accertata a livello internazionale da John Bowlby che, a seguito di una meticolosa ricerca effettuata per conto del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, era giunto alle seguenti conclusioni: «La carenza prolungata di cure materne provoca nel bambino piccolo dei danni non soltanto gravi, ma anche durevoli, che modificano il suo carattere ed interessano così tutta la sua vita futura»; «Si scoprirebbe certamente che, più marcata è la carenza materna nei primi anni, più il bambino appare solitario e asociale, più la carenza si alterna a periodi di soddisfazione, più il bambino diventa ambivalente e antisociale» (9); «Oggi, tutti gli studiosi di questa questione sono d’accordo nel riconoscere la grande importanza della privazione di cure materne nella seconda metà del primo anno di vita, mentre molti di essi attribuiscono la medesima importanza alla privazione subita nei primi sei mesi, in particolare tra i tre e i sei mesi»; «Assistere

convenientemente dei bambini privati di una vita familiare normale non è semplicemente un atto di umanità ma un elemento essenziale del benessere mentale e sociale di una comunità. Quando infatti vengono a mancare le cure necessarie, come succede in tutti i Paesi del mondo occidentale d'oggi, questi bambini diventati adulti non possono che riprodurre degli individui simili a se stessi. Dei bambini carenziati, che vivono nella propria famiglia o fuori di essa, sono una fonte di infezione sociale altrettanto reale e pericolosa che i portatori di germi di difterite o di tifo».

A conferma delle affermazioni sopra riportate è noto l'alto numero delle persone con varie forme di disadattamento personale e sociale di coloro che nel periodo formativo sono stati ricoverati in istituti di assistenza.

Estrema validità delle vigenti norme sul segreto del parto

Come dovrebbe essere ovvio per tutti, in particolare per gli adottati non riconosciuti, le vigenti norme sul segreto del parto non solo hanno garantito la vita dei neonati non riconosciuti, ma anche una condizione della loro salute psico-fisica alla nascita del tutto analoga a quella degli altri bambini; inoltre è stato evitato il loro abbandono, situazione che avrebbe messo in pericolo la loro esistenza. Dunque, in prima fila gli adottati non riconosciuti alla nascita che, proprio a seguito del non riconoscimento e dell'adozione non hanno sofferto a causa dei deleteri effetti del ricovero in istituto, dovrebbero operare attivamente per evitare il ritorno degli internati e per consentire ai 300-400 bambini che ogni anno non sono riconosciuti e alle donne che loro danno alla vita, di beneficiare delle norme vigenti in materia di tutela gratuita della salute, del segreto del parto e della tempestiva adozione, evitando gli abbandoni che mettono in pericolo la vita e l'integrità fisica dei neonati. A questo proposito pubblichiamo, negli allegati A, B e C, la lettera inviata alla giornalista de L'Espresso Stefania Rossini da una donna che non ha riconosciuto al momento del parto il proprio nato, la successiva lettera di Graziella Tagliani, adottata non riconosciuta, nonché la nota di Maria Teresa Pedrocco Biancardi.

Rispettare le scelte delle donne che hanno scelto il segreto del parto

Il fondamentale principio dell'effettiva interdipendenza delle nostre esigenze personali non vitali (com'è il caso della conoscenza della donna che ha procreato l'adottato non riconosciuto) con quelle degli altri, e delle loro conseguenze,

dovrebbe essere anche un motivo di primaria importanza per comprendere il valore effettivamente positivo della scelta del non riconoscimento da parte delle donne e degli uomini che avevano ritenuto (e riterranno) di non essere in grado di fornire gli indispensabili supporti affettivi/educativi/formativi al neonato, assumendo una decisione adeguata alle loro esigenze e a quelle del loro nato. La comprensione delle situazioni altrui, specialmente quelle delle persone in difficoltà, dovrebbe essere un comportamento che ognuno di noi dovrebbe seguire sempre e non solo quando si ha l'assoluto bisogno dell'aiuto degli altri: in primissimo luogo dovrebbe essere il filo conduttore delle iniziative dei Parlamentari che stanno predisponendo la legge richiesta dalla Corte costituzionale con la sentenza citata in apertura.

Occorre tenere presente che il non riconoscimento del neonato e la garanzia della segretezza della donna partoriente è anche uno strumento a difesa della stessa vita di donne che provengono da contesti in cui per tradizione o pratiche religiose, l'aver rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio viene punito sovente anche con l'uccisione della donna. Occorre anche tener presente che, come aveva stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 171/1994 «qualunque donna partoriente, ancorchè da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita». Pertanto il segreto del parto riguarda anche donne coniugate, magari con figli. È quindi evidente – e non è questione nuova, poiché già in base all'articolo 9 della legge 2838/1928 era «rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi» – che il Parlamento non dovrebbe approvare norme che violino l'impegno assunto dallo Stato con il decreto legislativo 196/2003 con il quale ha stabilito che l'identità delle donne che si sono avvalse della facoltà del segreto del parto (oltre 90mila donne dal 1950 ad oggi) può essere resa nota solamente decorsi cento anni dal parto.

Allegato A

Riportiamo integralmente la lettera inviata a Stefania Rossini, Redattrice de L'Espresso, da una donna che non aveva riconosciuto il proprio nato, pubblicata sul numero del 21 maggio 2015: «Questa lettera è una denuncia, un appello e un grido di paura. Per questo dovrà scusarmi se non darò troppi particolari. Le basti sapere che sono una donna ancora giovane con un passato complicato e un presente pieno di cose buone. Sono sposata con un brav'uomo, ho due bambini e un lavoro soddisfacente. Non volevo altro dalla vita quando mi dibattevo in una giovinezza difficile che ha rischiato di segnarmi per sempre. In quella giovinezza, fra i tanti errori, ne ho fatto uno che adesso ripiomba su di me come una nemesis vendicativa. Dopo due interruzioni di gravidanza, ero rimasta incinta per la terza volta. Però quei due aborti mi avevano lasciato un segno

doloroso. Ho seguito allora il consiglio dell'assistente sociale e ho scelto di partorire nell'anonimato, come mi permetteva la legge, e di dare in adozione il bambino. È stato un momento durissimo che ho vissuto in completa solitudine, ma è stata anche la molla per farmi cambiare. O ne muoio o mi riscatto, mi sono detta. E non ho mai avuto rimpianti perché so di aver dato a quella creatura, nata da un incontro senza senso, l'unica cosa che conta: la vita! Ora però, vengo a sapere che in Parlamento si sta ridiscutando di cambiare la legge per permettere alle persone adottate di rintracciare la madre biologica. E mi crolla il mondo addosso. Non è giusto, nessuno conosce il mio segreto e io stessa non penso mai al passato. Insomma non somiglio per niente allo stereotipo di quelle donne dilaniate dal rimorso che si vedono al cinema. Spero che la mia opinione serva a far riflettere il legislatore. F. H.».

Allegato B

Gentilissima dott.ssa Rossini, ho letto sulla rubrica "Lettere" de L'Espresso del 21 maggio 2015 la testimonianza della signora F.H., che ha deciso di scegliere il parto anonimo e di dare in adozione il suo bambino al momento della nascita, senza riconoscerlo. Sono rimasta molto colpita dal coraggio con cui questa donna ha saputo mettersi in gioco per "far riflettere il legislatore" e dall'intensità delle parole da lei scelte ("questa lettera è una denuncia, un appello e un grido di paura"). Condivido i timori di questa signora. In effetti le iniziative parlamentari attualmente in discussione in Parlamento vanno nella direzione di modificare la normativa vigente per consentire al figlio non riconosciuto alla nascita di attivare, divenuto adulto, un procedimento diretto al rintraccio dei procreatori biologici. La modifica risulterebbe motivata dall'esigenza di superare una presunta disparità di trattamento tra figli adottivi riconosciuti e non riconosciuti alla nascita, garantendo anche a questi ultimi il "diritto" di accedere alle informazioni concernenti l'identità di chi li mise al mondo. Ritengo queste iniziative molto criticabili e pericolose. Come figlia adottiva adulta non riconosciuta alla nascita, posso comprendere il desiderio di avere delle informazioni sul proprio passato. Ogni essere umano sente il naturale bisogno di conoscere le proprie origini, per definire meglio la propria identità personale.

A questo bisogno, non si sottrae certamente il figlio non riconosciuto alla nascita, anche se felicemente inserito in una famiglia adottiva che lo ama. Incoraggiata ed aiutata dai miei genitori adottivi, ho svolto anch'io qualche ricerca sul mio passato nell'orfanotrofio che mi aveva ospitato nei primi mesi di vita. Per me, in particolare, la ricerca era motivata non tanto dal desiderio di riallacciare significativi rapporti interpersonali con delle persone estranee, quanto dal più profondo bisogno di conoscere le ragioni che hanno determinato il mio stato di figlia non riconosciuta. La sensazione di imperfezione e manchevolezza, suscitata dall'impossibilità di conoscere le ragioni profonde del mio non

riconoscimento, ha lasciato gradualmente il posto alla consapevolezza che il diritto alla segretezza del parto debba necessariamente prevalere sulle altre ragioni del cuore, se si vuole davvero tutelare la vita delle donne e dei nascituri che non verranno riconosciuti. Solo la garanzia di un parto anonimo può indurre una donna a rivolgersi ad una struttura pubblica per portare a termine una gravidanza indesiderata, evitando soluzioni più drammatiche quali l'aborto clandestino, l'abbandono in cassonetto o, addirittura, l'infanticidio. L'accorato appello di F.H. mi fa inoltre ricordare che una donna in difficoltà può decidere di rifarsi una vita, di sposarsi, di avere figli e di non rivelare alla nuova famiglia il proprio passato. Mi chiedo come possa conciliarsi questa esigenza di riservatezza con il rintraccio della donna da parte del proprio nato, sia pure nei limiti delle formalità che un provvedimento legislativo (al momento non esistente!) dovrebbe disciplinare in termini specifici. Il nostro Stato sembra dibattersi tra due soluzioni tra loro antitetiche: promette di garantire la segretezza del parto alla donna in difficoltà, ma poi ne tradisce le aspettative consentendone il rintraccio (anche in via retroattiva, vale a dire oggi per allora!), accogliendo la diffusa opinione per cui i legami di sangue dovrebbero sempre prevalere. Sembra quasi che si voglia attribuire al rintraccio della mamma biologica una valenza di riscatto per una sottesa colpa mai completamente espiata. Ma quale colpa? Forse quella di avere dato la vita ad un bambino? Le istituzioni a mio parere dovrebbero garantire i soggetti più deboli, individuando i reali portatori di diritti soggettivi, senza cavalcare un'opinione pubblica che, sia pure in buona fede, ragiona sull'onda dell'emozione senza minimamente pensare alle gravi conseguenze delle proprie affermazioni. In conclusione credo che si dovrebbe dimostrare più sensibilità e rispetto per le donne che decidono di non crescere il bambino che hanno portato in grembo, affidandolo a chi se ne può prendere cura in maniera adeguata. Apparentemente sembrano commettere un gesto innaturale, incomprensibile e censurabile; di fatto, consapevoli dei loro limiti, compiono un vero e proprio atto d'amore, che non va giudicato ma accolto come un dono.

Graziella Tagliani

Allegato C

Si, c'è un patto con lo Stato o, meglio, lo Stato si è impegnato per e con F.H. offrendole la possibilità di assicurare un futuro sicuro alla creatura che non ha voluto eliminare ma che non è stata in grado di accudire: si è impegnato di tutelare il suo segreto, di impedire che in futuro la sua decisione giovanile possa distruggere un presente costruito su basi sicure per lei e per il nuovo contesto affettivo che si è costruita. Ma non tutte le donne che si sono fidate dello Stato hanno la storia di F.H.: ci

sono anche storie molto più tragiche. Storie di stupri, di incesti, di violenze subite nel silenzio della vergogna e del senso di colpa. La legge che protegge la segretezza del parto è in certi casi una sorta di risarcimento, di garanzia rispetto alla possibilità di ricostruirsi una vita dignitosa anche dopo esperienze devastanti e apparentemente senza speranza di recupero. Lo pensano questo gli adulti più o meno benestanti di oggi, quando si definiscono abbandonati e/o accettano di essere definiti tali, e ricercano radici che hanno un senso solo bio-fisiologico mentre hanno alle spalle una storia di benessere affettivo, culturale, civile, ricordi veri, quelli lasciati dalle esperienze familiari di tutti? Non riescono a immaginare cosa potrebbe accadere a una famiglia, a un rapporto sentimentale o anche di lavoro e di amicizia, nel quale improvvisamente emergesse un passato diversamente interpretabile, ma sempre e comunque imputabile a una donna che si troverebbe una seconda volta vittimizzata? Forse questi adulti, presi dall'emotività e dal protagonismo, potrebbero faticare a porsi queste domande, ma il legislatore ne ha il dovere e la possibilità. Come anziana psicologa e psicoterapeuta che si trova a fronteggiare una crescente inquietudine di donne che sono riuscite a ricostruirsi una vita sufficientemente buona su dolorose macerie e temono di ricadere nel caos, credo e spero che il legislatore si interroghi prima di decidere. Senza contare che gli stessi ricercatori delle loro origini potrebbero esporsi a rischi emotivi non da poco, una volta scoperto il mistero della loro nascita.

Maria Teresa Pedrocchi Biancardi

Bozza di proposta di legge

Disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini delle persone non riconosciute alla nascita

Articolo 1

Al comma 1 dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, la stessa viene informata che potrà, decorsi venticinque anni dal parto, revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio»

Articolo 2

Al comma 2 dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è aggiunto il seguente periodo: «Possono sempre essere rilasciate a chi vi ha interesse eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili»

Articolo 3

All'articolo 93 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è aggiunto il seguente comma 4: «La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in segreto. Qualora risulti che costei abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi

ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale per i minorenni trasmette gli atti al Tribunale stesso, che organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito.

La persona non riconosciuta alla nascita, così come tutti coloro che prendono parte al procedimento, sono tenuti al segreto d'ufficio, in particolare per quanto riguarda l'identità della partoriente»

Articolo 4

Il comma 7 dell'articolo 28 della Legge 4 maggio 1983 n. 184 è così modificato: «L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 da parte di persona nata da donna che si è avvalsa dell'anonimato è regolato dall'articolo 30, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 e dall'articolo 93 comma 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196»

Articolo 5 (tratto dalle Raccomandazioni del 9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2015-2016 elaborato dal gruppo di lavoro coordinato da Save the Children)

1. Vengono istituiti da parte delle Regioni almeno uno o più servizi specializzati, realizzati dagli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari affinché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.

2. La Conferenza Stato-Regioni assume le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei neonati, mediante la promozione di campagne informative al riguardo e la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle partorienti che si avvalgono del diritto alla segretezza del parto e l'attivazione di Tavoli di lavoro multidisciplinari per la realizzazione di quanto proposto.

AVVOCATO ROBERTO CONTINISIO

Sentenza 1946 del 2017 - Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

E

In nome del Popolo Italiano

C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

B

SEZIONI UNITE CIVILI

B

R

R

Composta da:

Renato RORDORF

Primo Presidente f.f.-

Stefano SCHIRO'

Presidente di Sezione -

Giovanni AMOROSO

Presidente di Sezione -

R.G.N. 7475/2016

Antonio DIDONE

Presidente di Sezione -

Cron.

Camilla DI IASI Stefano

Presidente di Sezione -

UP - 20/12/2016

PETITTI Vittorio

Presidente di Sezione -

RAGONESI Enrica

Consigliere -Consigliere -

D'ANTONIO Alberto

Consigliere Rei. -

GIUSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7475-2016 proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

ricorrente

in relazione al decreto della Corte d'appello di Milano in data 10 marzo 2015 (R.G. 649-2014 V.G.).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2016 dal Consigliere Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Riccardo Fuzio.

FATTI DI CAUSA

1. - Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con atto in data 30 marzo 2016, ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ., l'enunciazione nell'interesse della legge del principio di diritto al quale la Corte d'appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, avrebbe dovuto attenersi nel decidere, con il decreto in data 10 marzo 2015, il reclamo proposto dal figlio maggiorenne nato da parto anonimo, il quale aveva fatto istanza al giudice di verificare, attraverso un interpello riservato, la persistenza della volontà della madre di non essere nominata.

2. - La richiesta scaturisce da una nota del Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia che ha sottoposto alla valutazione dell'Ufficio del pubblico ministero presso la Corte di cassazione il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito in materia di parto anonimo e ricerca delle proprie origini da parte dell'adottato a séguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013.

Con tale sentenza è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione».

3. - Riferisce il Pubblico ministero requirente che, rigettando il reclamo del figlio, la Corte d'appello di Milano ha aderito all'orientamento (seguito anche dai Tribunali per i minorenni di Milano, di Catania, di Bologna, di Brescia e di Salerno) che ritiene necessario attendere l'intervento del legislatore per dare corso alla richiesta del figlio a che il giudice interPELLI in via riservata la madre naturale circa la persistenza della sua volontà di non essere nominata.

Secondo questo indirizzo, in mancanza di intervento da parte del Parlamento, l'interpello della madre non potrebbe avvenire con modalità direttamente individuate dal giudice, in quanto la Corte costituzionale - con l'inciso, che compare nel dispositivo della pronuncia, «attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza» - avrebbe istituito una esplicita riserva di legge per non vanificare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall'ordinamento alla donna.

L'impossibilità di un'attuazione per via giudiziaria della sentenza della Corte costituzionale dipenderebbe dalla sua natura di pronuncia additiva di principio, con contestuale rinvio alla legge per la necessaria disciplina di dettaglio. L'intervento del giudice si appaleserebbe indebito ed invasivo degli altri poteri dello Stato, perché creativo *ex novo* di un procedimento, tra l'altro di per sé non risolutivo in caso di indisponibilità, da parte della struttura che conserva i documenti, a comunicare le informazioni che consentano di risalire alla identità della madre. Il punto di equilibrio tra i due diritti in gioco - quello del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre di mantenere l'anonimato - si realizzerebbe proprio attraverso la disciplina del procedimento di interpello, in considerazione della pluralità di soluzioni idonee a ristabilire la legittimità costituzionale, tra loro fungibili poiché compatibili con il principio che si tratta di attuare attraverso l'esercizio della discrezionalità legislativa.

Sarebbero configurabili anche ostacoli di carattere processuale, perché la piena attuazione del contraddittorio assicurata alle parti (anche) nei procedimenti in camera di consiglio, con il diritto di accedere liberamente a tutte le risultanze istruttorie, confliggerebbe con la necessità della massima riservatezza di questo procedimento.

4. - Il Procuratore generale osserva che vi è un'altra parte dei giudici di merito (il Tribunale per i minorenni di Trieste; il Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta; la Corte d'appello di Catania, sezione della famiglia, della persona e dei minori) che, in forza dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (nella sentenza 25 settembre 2012 Godelli e. Italia) e per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale del 2013, ammette la possibilità di interpello riservato anche senza legge.

Secondo questo orientamento, la norma dichiarata incostituzionale non potrebbe più essere applicata.

Nell'individuare la regola per il caso concreto, il giudice, al fine di conoscere la volontà attuale della madre se intenda mantenere ferma o meno la scelta originaria per l'anonimato, dovrebbe utilizzare come parametri di riferimento la disciplina generale sul tema (rinvenibile nell'art. 28 della legge n. 184 del 1983) e la normativa in materia di procedimenti in camera di consiglio e di protezione dei dati personali.

Pur nel perdurante silenzio del legislatore sulle modalità di interpello della madre biologica anonima, il giudice non potrebbe sottrarsi dal dare concreta attuazione al diritto fondamentale del figlio a conoscere la propria identità, nel rispetto del contrapposto diritto all'anonimato della madre.

5. - Il Procuratore generale rileva che, in presenza di questi due diversi e contrastanti approdi interpretativi emersi nella giurisprudenza di merito, talora all'interno della stessa sede giudiziaria, è configurabile un oggettivo interesse alla enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge, per la indubbia rilevanza generale e sociale del tema che ne è alla base; e segnala l'opportunità che, su una questione di diritto così delicata, anche la Corte di cassazione (nella composizione ordinaria o a sezioni unite) aggiunga la propria voce nel dialogo che si è instaurato tra le Corti.

In particolare, ad avviso del pubblico ministero, gli aspetti della questione di diritto sottesa alla richiesta ai sensi dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ. sarebbero due.

Il primo riguarda il rapporto tra il diritto di ogni persona a conoscere le proprie origini ed il "contrapposto" diritto all'oblio della donna che ha partorito avvalendosi dell'anonimato, e la

conseguenziale tutela che agli stessi è riconosciuta nell'ordinamento italiano dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013.

Il secondo investe l'interpretazione della pronuncia della Corte costituzionale ed il suo inquadramento nell'ambito delle diverse tipologie decisorie, al fine di tracciare gli spazi ed i limiti di intervento del giudice comune nell'esercizio concreto del suo potere giurisdizionale e nel rispetto delle prerogative del Parlamento.

6. - Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione enunci, in una prospettiva di orientamento del giudice, il seguente principio di diritto: «Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, va affermata l'esistenza del diritto dell'adottato (e comunque del) nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini con il limite dell'accertata persistenza della volontà della madre biologica di mantenere il segreto; l'esercizio del diritto trova attuazione mediante istanza dell'adottato rivolta al giudice, che dovrà procedere all'interpello della madre con modalità idonee a preservare la massima riservatezza nell'assunzione delle informazioni in ordine alla volontà della donna di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o di revocarla».

6.1. - A tale conclusione il pubblico ministero perviene sul rilievo che la sentenza n. 278 del 2013 è di accoglimento ed il suo contenuto non si risolve soltanto nella addizione di un principio, ma anche nella indicazione di una regola chiara circa la possibilità di interpello della madre da parte del giudice su richiesta del figlio. La perdurante inerzia del legislatore non potrebbe oltremodo giustificare la violazione di un diritto del figlio, il cui riconoscimento e la cui tutela non trovano più alcun ostacolo normativo nel comma 7 dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983, ormai espunto dall'ordinamento.

7. - Data la particolare rilevanza della questione, il Primo Presidente ha disposto che, sulla richiesta del Procuratore generale, la Corte si pronunci a sezioni unite.

8. - In prossimità dell'udienza pubblica del 20 dicembre 2016, il pubblico ministero ha depositato note illustrative.

Premesso che l'anonimato è una scelta di sistema che vuole favorire la genitorialità naturale ed impedisce l'insorgenza di una genitorialità giuridica, ma che la irreversibilità di questa scelta è stata riconosciuta contrastante con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini in quanto diritto coesistente ad ogni persona umana anche se nata da madre legittimata a rimanere anonima, il Procuratore generale requirente individua i referenti normativi per le modalità di interpello nell'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali e nello stesso art. 28 della legge n. 184 del 1983.

Inoltre, l'Ufficio del pubblico ministero osserva che "l'applicazione diretta" della sentenza di incostituzionalità è già intervenuta con due recenti pronunce della I Sezione civile della Corte di cassazione, le quali hanno statuito che l'anonimato vale solo per la madre in vita e che, pertanto, dopo la morte della genitrice biologica che aveva scelto il segreto, il figlio adottato può conoscerne l'identità (sentenza 21 luglio 2016, n. 15024; sentenza 9 novembre 2016, n. 22838).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - La richiesta sottoposta alleseme di queste Sezioni Unite concerne la materia del parto anonimo e del diritto del figlio non riconosciuto alla nascita, e adottato da terzi, ad accedere alle informazioni che riguardano la sua origine naturale.

In particolare, essa pone la questione se la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, *in parte qua*, dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 - rimetta la sua stessa efficacia ad un successivo intervento del legislatore recante la disciplina del procedimento di interpello riservato, in assenza della quale il tribunale per i minorenni, sollecitato dal figlio interessato a conoscere i suoi veri natali, non potrebbe procedere a contattare la madre per verificare se intenda tornare sopra la scelta per l'anonimato fatta al momento del parto; o se, al contrario, il principio somministrato dalla Corte con la citata pronuncia, in attesa della organica e compiuta normazione da parte del Parlamento, si presti ad essere per l'intanto tradotto dal giudice comune in regole sussidiariamente individuate dal sistema, ancorché solo a titolo precario.

2. - La Corte d'appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, con il decreto in data 10 marzo 2015 da cui ha preso avvio la richiesta del Procuratore generale di enunciazione del principio nell'interesse della legge, ha ritenuto che la mancanza di disciplina legislativa volta a regolamentare l'interpello della madre naturale circa la perdurante attualità della sua scelta di non voler essere nominata, precluda di dare corso alla istanza del figlio.

Secondo i giudici del merito, la Corte costituzionale, con la sentenza additiva di principio, ha affidato la concreta soluzione adeguatrice al legislatore, chiamato a stabilire quali siano le modalità per colmare il rilevato vuoto normativo. Il rinvio al legislatore, compenetrato nella stessa dichiarazione di incostituzionalità, troverebbe spiegazione nel variegato panorama di scelte in concreto praticabili per dare attuazione al principio dell'interpello riservato della madre anonima. In mancanza nel nostro ordinamento di una disciplina immediatamente estensibile al caso di specie e

in presenza della espressa previsione, da parte della Corte costituzionale, di una riserva di legge sul procedimento di interpello riservato della madre anonima, il tribunale per i minorenni non potrebbe muoversi, non essendo consentita, in attesa dell'intervento legislativo, un'attività giurisdizionale surrogata rivolta a dare immediata attuazione ai diritti costituzionali dei soggetti coinvolti. Il *dictum* della Corte potrebbe trovare applicazione da parte degli organi della giurisdizione ordinaria solo quando si sarà trasformato in diritto positivo ad opera di una conforme regola legislativa.

3. - Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ritiene che il giudice del merito, adito in sede di reclamo, avrebbe dovuto invece legittimare l'inoltro riservato della richiesta alla madre naturale per accertarsi se ella volesse o meno mantenere il riserbo dell'anonimato di fronte al desiderio del figlio di conoscere la sua identità naturale. E chiede che la Corte enunci, nell'interesse della legge, il corrispondente principio di diritto di cui il giudice del reclamo avrebbe dovuto fare applicazione.

4. - La richiesta del Procuratore generale è ammissibile, sussistendo i presupposti alla presenza dei quali l'art. 363 cod. proc. civ., secondo la lettura datane dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 18 novembre 2016, n. 23469), condiziona l'enunciazione del principio di diritto:

a) l'avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento non impugnato o non impugnabile;

b) la reputata illegittimità del provvedimento stesso, quale indefettibile momento di collegamento con una concreta fattispecie;

c) l'interesse della legge, quale interesse generale o trascendente quello delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa.

In primo luogo, infatti, le parti del giudizio *a quo* non hanno proposto ricorso nei termini di legge avverso la statuizione di rigetto del reclamo resa dalla Corte d'appello di Milano con il decreto depositato il 10 marzo 2015. E tanto basta a ritenere sussistente il requisito di legge, giacché il primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ. richiede che le parti non abbiano proposto ricorso o vi abbiano rinunciato, *ovvero* che il provvedimento non sia ricorribile per cassazione e non sia altrimenti impugnabile; essendo così ultroneo verificare, altresì, se quel provvedimento - in concreto non impugnato - avrebbe potuto esserlo dinanzi a questa Corte o se si tratti di un provvedimento non ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. III Cost, per la mancanza dei requisiti della decisorietà e della definitività.

Sussiste anche il requisito *sub b*). Nella sua richiesta di enunciazione del principio di diritto, invero, il Procuratore generale specifica di averla formulata, non in via astratta o esplorativa, ma con riferimento ad un ben preciso e pertinente caso della vita venuto all'esame della Corte d'appello di Milano e risolto con l'adesione ad una interpretazione della disciplina di riferimento opposta a quella seguita da altri giudici di merito e qui sollecitata dallo stesso requirente con la denuncia dell'errore e con l'istanza a questa Corte di ristabilire l'ordine del sistema (cfr. Cass., Sez. U., 11 gennaio 2011, n. 404).

Infine, l'opportunità di intervenire con l'enunciazione di un principio di diritto è positivamente ed effettivamente riscontrabile nella fattispecie in esame: sia per il ravvisato contrasto di tesi tra i giudici di merito e per la mancanza di pronunce di questa Corte che abbiano affrontato espressamente la questione della possibilità o meno per il figlio nato da parto anonimo di attivare, nel contesto scaturito dalla pronuncia della Corte costituzionale, un procedimento di interpello riservato diretto a verificare la persistenza della volontà della madre di non essere nominata; sia perché il tema - che investe valori costituzionali di primario rilievo reciprocamente connessi nei modi di concretizzazione - presenta un'oggettiva rilevanza generale, anche per le implicazioni relative al ruolo di garanzia che la giurisdizione comune è chiamata a svolgere nel dare séguito, nella decisione dei casi concreti, alla pronuncia di incostituzionalità, in difetto dell'intervento di regolamentazione legislativa.

5. - La richiesta del Procuratore generale è fondata.

6. - Nel quadro di una disciplina, dettata dall'art. 28, commi 5, 6 e 8, della legge n. 184 del 1983, nel testo sostituito dalla legge n. 149 del 2001, che attribuisce al figlio adottivo che abbia raggiunto l'età di venticinque anni il diritto potestativo di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici (ferma ovviamente l'identità acquistata con la relazione di genitorialità esclusiva con il padre e la madre adottivi), e che consente l'esercizio di questo diritto, funzionale alla costruzione della propria identità, anche prima dei venticinque anni, al figlio che abbia raggiunto la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica (prevedendosi che l'istanza di autorizzazione - non richiesta quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili - deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza), il comma 7 della medesima disposizione stabiliva, come norma di chiusura di tale sistema, una regola invalicabile per il figlio nato da parto anonimo: «l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

Il citato art. 28, comma 7, andava letto in collegamento, appunto, con l'art. 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in tema di dichiarazione di nascita, ove è prevista la necessità di rispettare «l'eventuale volontà della madre di non essere nominata»; e con l'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, che non permette all'interessato l'accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, contenenti le informazioni identificative della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata al momento della nascita, se non trascorsi cento anni dalla formazione di quei documenti.

La scelta compiuta dalla madre al momento del parto si connotava così per l'assolutezza e l'irreversibilità, proiettandosi su di un arco di tempo eccedente la durata normale della vita umana: in presenza dell'ostacolo dell'anonimato, il giudice non poteva fornire alcuna informazione identificativa al figlio.

7. - La disciplina dell'art. 28, comma 7, aveva superato indenne, nel 2005, il vaglio di legittimità costituzionale.

Investita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., di una questione sollevata nella parte in cui la norma escludeva la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza la previa verifica, da parte del giudice, della persistenza della volontà della madre biologica di non essere nominata, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2005, la giudicò infondata.

Ritenne la Corte che l'assolutezza del diritto all'anonimato era "espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda", rappresentando la garanzia che il legislatore ha ritenuto necessaria per assicurare che il parto avvenga "in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio", e per "distinguere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi". "L'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità" - scrisse in quell'occasione il giudice delle leggi - "spiega perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero, la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire - per proteggere tanto lei quanto il nascituro - sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà".

7.1. - Nuovamente investita della questione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2013, ha ribaltato la precedente decisione e dichiarato l'illegittimità costituzionale, *in parte qua*, dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983.

La Corte ha riaffermato il fondamento costituzionale del diritto all'anonimato della madre, il quale riposa "sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica e la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili"; e ha ribadito che "la salvaguardia della vita e della salute sono ... i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale". Ma ha riconosciuto che "anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale - costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona", e che "il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale".

Così inquadrati i valori costituzionali in gioco, la Corte ha censurato la disciplina legislativa in esame, in precedenza assoluta, "per la sua eccessiva rigidità", dichiarando in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. l'irreversibilità del segreto". L'art. 28, comma 7, infatti, prefigura una sorta di "cristallizzazione" o di "immobilizzazione" nelle modalità di esercizio del diritto all'anonimato della madre: una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, "la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad 'espropriare' la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, *ab origine*, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato".

La Corte ha giudicato irragionevole che la scelta per l'anonimato "risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla 'genitorialità naturale'", non essendo legittimo che la volontà espressa in un dato momento non sia "eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio)".

L' "eccessiva rigidità" sta nella mancata previsione - "attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza" - della possibilità per il giudice di interpellare la madre anonima, su richiesta del figlio, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione.

Al legislatore, in conclusione, è fatto carico di "introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non volere essere nominata" e, nel contempo, "a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo".

7.2. - Tra la prima e la seconda pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta, sulla stessa materia, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 25 settembre 2012 *Godelli c. Italia*.

Esaminando il caso della signora Godelli, la quale, nata da parto anonimo, si era vista opporre dai giudici italiani un rifiuto assoluto e definitivo di accedere alle proprie origini personali in applicazione della disposizione dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, la Corte di Strasburgo ha ricordato che, nel perimetro della tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rientra anche la possibilità di disporre dei dettagli sulla propria identità di essere umano, essendo protetto dalla Convenzione "l'interesse vitale ... a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità concernente un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori".

La Corte europea ha quindi affermato che "la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa", ma - in assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto del figlio "a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato" - dà "una preferenza incondizionata a questi ultimi"; e ciò a differenza di quanto previsto nel sistema francese (esaminato nella sentenza della Grande Camera 13 febbraio 2003 *Odièvre e. Francia* e ritenuto compatibile con la Convenzione), dove è previsto che, su impulso del figlio dato in adozione, volto a conoscere l'identità della madre biologica anonima, si possa almeno chiedere a lei se, davanti a quella richiesta, abbia intenzione di derogare all'anonimato oppure di mantenerlo.

8. - Il Collegio ritiene di dovere innanzitutto sottolineare che la sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale è una pronuncia di accoglimento: non si tratta né di una sentenza di inammissibilità per discrezionalità del legislatore o per mancanza di "rime obbligate", né di pronuncia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, ossia di una sentenza di inammissibilità o di rigetto accompagnata da un'esortazione o da un monito nei confronti del legislatore affinché provveda ad una congrua riforma della disciplina.

Trattandosi di una sentenza di illegittimità costituzionale, essa produce gli effetti di cui agli artt. 136 Cost, e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale: la norma dichiarata costituzionalmente illegittima - nella specie, l'implicita esclusione di qualsiasi possibilità per il figlio nato da parto anonimo di attivare, dinanzi al giudice, un procedimento atto a raccogliere l'eventuale revoca, da parte della madre naturale, della dichiarazione originaria - «cessa di avere efficacia» e «non [può] avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

Poiché la norma che escludeva l'interpello della madre ai fini dell'eventuale revoca è stata rimossa dall'ordinamento fin dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, il giudice non può negare *tout court* al figlio l'accesso alle informazioni sulle origini per il solo fatto che la madre naturale aveva dichiarato, al momento della nascita, di voler essere celata dietro l'anonimato.

Se lo facesse, senza avere previamente verificato, beninteso con le modalità più discrete e meno invasive possibili, la volontà della donna di mantenere l'anonimato, egli in realtà continuerebbe a dare applicazione al testo dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 preesistente alla pronuncia della Corte costituzionale, negando tutela al diritto del figlio in nome di una assolutezza senza eccezione: esito, questo, non consentito, giacché l'ordinamento collega alla declaratoria di incostituzionalità l'effetto della rimozione della norma giudicata illegittima.

La perdurante applicazione della norma dichiarata incostituzionale si risolverebbe, in definitiva, nel mantenimento del *vulnus* recato agli artt. 2 e 3 Cost, da una disposizione - il citato art. 28, comma 7 -che trasformava il diritto all'anonimato della madre naturale in un vincolo assoluto e immodificabile, indisponibile alla volontà della stessa donna di ritrattarlo, e, non consentendo di guardare, in una prospettiva diacronica, ad uno scenario temporale e di vita proiettato oltre la nascita, sacrificava totalmente il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, che "costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona", senza che ciò fosse strettamente necessario per tutelare il diritto all'anonimato della madre. Un *vulnus* che la Corte costituzionale non si è limitata ad accertare, ma ha sanato e rimosso, introducendo in via di addizione il principio che il figlio possa chiedere al giudice di interpellare la madre ai fini della revoca della dichiarazione, a suo tempo fatta, di non volere essere menzionata come madre nell'atto di nascita.

8.1. - Si tratta, dunque, di una sentenza additiva di principio, o di meccanismo, che dichiara l'illegittimità costituzionale del citato art. 28, comma 7, «nella parte in cui non prevede» il diritto del figlio a provocare la possibile revoca della scelta dell'anonimato: l'addizione normativa ha ad oggetto, appunto, un principio (opposto a quello che si desumeva dalla disposizione preesistente,

dichiarata incostituzionale) di «possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ... - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione».

Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la disposizione dell'art. 28, comma 7, non è rimasta invariata, ma vive nell'ordinamento con l'aggiunta di questo principio ordinatore, capace di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la posizione del figlio adottato e i diritti della madre. Tale punto di equilibrio si compendia nella riconosciuta possibilità per il giudice di interpellare in via riservata la madre biologica per raccogliere la sua volontà attuale quando c'è un figlio interessato a conoscere la sua vera origine, ma anche nella preferenza da accordare alla scelta della donna, perché il figlio non ha un diritto incondizionato a conoscere la propria origine e ad accedere alla propria storia parentale, non potendo ottenere le informazioni richieste ove persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

E' esatto che la sentenza n. 278 del 2013 non solo lascia impregiudicate le movenze del procedimento di interpellato riservato, ma anche specifica, nel dispositivo, che la possibilità per il giudice di interpellare la madre si deve esplicare «attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza»; e ciò, dopo avere affermato, in motivazione, che «sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto».

E tuttavia, la circostanza che tale pronuncia di incostituzionalità consegna l'addizione ad un principio, senza introdurre regole di dettaglio *self-executing* quanto al procedimento di appello riservato, e si indirizzi espressamente al legislatore affinché, previe le necessarie ponderazioni e opzioni politiche, ripiani la lacuna incostituzionale e concretizzi le modalità del meccanismo procedimentale aggiunto, non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall'applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti.

Per un verso, infatti, l'affermazione di principio contenuta nel dispositivo di incostituzionalità non è semplice espressione di orientamento di politica del diritto, destinata a trovare realizzazione a condizione di un futuro intervento del legislatore che trasformi la pronuncia della Corte costituzionale in regole di diritto positivo. Essa è, invece, diritto vigente, capace di valere per forza

propria, in quanto derivante dalla Costituzione: la legge alla quale il giudice è soggetto per il principio di legalità nella giurisdizione (art. 101, secondo comma, Cost.) è quella che risulta dalla addizione del principio ad opera della sentenza di illegittimità costituzionale.

Per l'altro verso, il dialogo privilegiato che, con la citata sentenza, la Corte costituzionale instaura con il legislatore riguarda la introduzione, da parte di quest'ultimo, della disciplina generale e astratta attraverso l'esercizio della discrezionalità politica.

La riserva espressa della competenza del legislatore si riferisce, evidentemente, al piano della normazione primaria, al livello cioè delle fonti del diritto: come tale, essa non estromette il giudice comune, nel ruolo - costituzionalmente diverso da quello affidato al legislatore - di organo chiamato, non a produrre un *quid novi* sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere generale, ma a individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi normativi e dal sistema, di cui è parte anche il principio vincolante dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva, e così a ricercare, in chiave di effettività, nel momento applicativo, un punto di saldatura tra quel principio, i diritti dei soggetti coinvolti e le regole preesistenti.

Agli organi della giurisdizione il principio dichiarato dalla Corte nel dispositivo di accoglimento si rivolge, anche con la carica di specificazioni contenute nei criteri-guida in esso delineate, riguardanti il tipo di attività (interpello della madre ai fini di una eventuale libera revoca da parte della stessa della dichiarazione, a suo tempo resa, di voler restare anonima), chi la debba svolgere (il giudice), quando (su sollecitazione del figlio) e con quali modalità (rispettando l'assoluta riservatezza della donna); e ne orienta la necessaria opera di integrazione nella definizione del caso concreto sottoposto al loro esame. Si tratta di una provvista di indicazioni che consente al giudice di assicurare, anche per il periodo transitorio, una situazione adeguata alla legalità costituzionale, dando ai soggetti coinvolti la possibilità concreta di esercitare i loro diritti fondamentali: alla madre, di eventualmente ritrattare, sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale, la scelta per l'anonimato, se è messa in condizione di cambiarla allorché il figlio si dichiara interessato a conoscere le sue origini; al figlio, di accedere alle informazioni sulle sue origini e di definire così la sua identità naturale, con tutto ciò che sul piano personale questo può significare, sempre che la portatrice dell'interesse all'anonimato intenda revocare, per effetto di una scelta rimessa alla sua valutazione e alla sua coscienza, la dichiarazione iniziale.

8.2. - La soluzione che ritiene possibile, pur nel perdurante silenzio del legislatore, l'applicazione in sede giurisdizionale dell'interpello riservato della madre biologica anonima, trova

sostegno nei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alle sentenze additive a dispositivo generico.

La Corte costituzionale ha infatti chiarito, con la sentenza n. 295 del 1991, e ha successivamente ribadito, con la sentenza n. 74 del 1996, che "la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa - com'è quella ravvisata nell'ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l'effettività di questo - mentre lascia al legislatore, riconoscendone l'innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto".

Le additive di principio, infatti, sono pronunce tendenzialmente caratterizzate da una duplice funzione: da un lato, di orientamento del legislatore, nella necessaria attività consequenziale alla pronuncia, diretta a rimediare all'omissione incostituzionale; dall'altro, di guida del giudice nell'individuare, ove possibile, soluzioni applicative utilizzabili *medio tempore*, estraendo da quel principio, e dal quadro normativo generale esistente, la regola buona per il caso.

9. - L'immediata applicabilità della sentenza n. 278 del 2013 non trova neppure ostacoli nell'impossibilità concreta per il giudice di mutuare dall'ordinamento, in attesa dell'*interpositio legislatoris*, un meccanismo utile a garantire la tutela dei diritti nascenti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Il procedimento utilizzabile al fine di rendere l'additiva di principio suscettibile di séguito giurisdizionale conforme è quello "base", di volontaria giurisdizione, previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983, nel corso del quale è stata sollevata dal giudice *a quo* la questione di costituzionalità accolta dalla Corte costituzionale. Si tratta di un procedimento in camera di consiglio, che si svolge dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, dettato per la ricerca delle origini del figlio adottato, una volta che questi abbia raggiunto la maggiore età, nel caso in cui la madre non ha fatto la dichiarazione di anonimato. Questo procedimento camerale - previi i necessari adattamenti, necessari ad assicurare in termini rigorosi la riservatezza della madre, che si impongono in virtù delle indicazioni contenute nel principio esplicitato dalla sentenza di illegittimità costituzionale - ben può adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il successivo interpello della madre biologica circa la sua volontà di mantenere ancora fermo l'anonimato, e così rappresentare il "contenitore neutro" (cfr.

Cass., Sez. U., 19 giugno 1996, n. 5629) di un'interrogazione riservata, esperibile una sola volta, con modalità pratiche nel concreto individuate dal giudice nel rispetto dei limiti imposti dalla natura dei diritti in gioco, reciprocamente implicati nei loro modi di realizzazione. Le modalità del procedimento trovano un parametro di riferimento anche nell'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali. Tale disposizione - consentendo in ogni tempo la comunicabilità delle informazioni "non identificative" ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola all'osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative «opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile» - detta un criterio utile per il giudice che, nel procedere all'interpello della madre, dovrà seguire modalità idonee a preservare la massima riservatezza e segretezza nel contattare la madre per verificare se intenda mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o revocarla.

Un altro referente normativo utile ai fini della individuazione della regola del caso concreto è desumibile dal comma 6 del citato art. 28, il quale prevede che l'accesso per l'adottato alle notizie sulla sua origine e l'identità dei genitori biologici avvenga con modalità tali da evitare «turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente». Si tratta di un'indicazione normativa che necessariamente vale per tutte le posizioni coinvolte nella vicenda, non solo per il figlio ma anche per la madre: il che impone che la ricerca e il contatto ai fini dell'interpello riservato siano gestiti con la massima prudenza ed il massimo rispetto, oltre che della libertà di autodeterminazione, della dignità della donna, tenendo conto della sua età, del suo stato di salute e della sua condizione personale e familiare.

10. - Il reperimento, in via giurisprudenziale, dal quadro normativo generale esistente e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, della regola del caso suscettibile di permettere un séguito integrativo dell'ordinamento lacunoso in attesa dell'intervento legislativo, deriva anche dalla necessità di ricercare una coerenza con la piena attuazione dei diritti di matrice convenzionale e di interpretare, in quest'ambito, il diritto interno in senso conforme alla CEDU e alle pronunce della Corte europea.

Invero, il rispetto degli obblighi internazionali è uno strumento efficace della tutela dei diritti fondamentali nella singola fattispecie, e questa richiede una combinazione virtuosa di esperienze e di attribuzioni, di cui è parte l'obbligo che incombe sui giudici comuni di dare alle norme interne una lettura conforme ai precetti convenzionali (Corte cost., sentenze n. 311 e n. 317 del 2009), fermo il predominio assiologico della Costituzione sulla Convenzione europea (Corte cost., sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 e n. 49 del 2015).

Ora, come si è ricordato *retro, sub 7.2.*, proprio con riguardo alla disciplina della irreversibilità del segreto, con la sentenza Godelli la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione, evidenziando che la nostra legislazione non stabiliva un bilanciamento fra il diritto della madre biologica all'anonimato e quello a conoscere la propria identità da parte del figlio adottato, caratterizzandosi per la mancanza assoluta di un equilibrio tra gli interessi in gioco, e in tal modo eccedeva dal margine di valutazione riconosciuto alla stregua del parametro convenzionale.

In questa prospettiva, il mancato sforzo ermeneutico diretto a cogliere nell'ordinamento, nell'attesa dell'intervento del legislatore, le condizioni di effettività e di operatività del principio formulato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale, determinerebbe anche un *deficit* di tutela riguardo ad un diritto fondamentale riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, risolvendosi nel mantenimento di una situazione di violazione analoga a quella constatata dalla CEDU, situazione che invece il giudice nazionale deve prevenire.

D'altra parte, diversamente opinando, e continuandosi a negare, in attesa di un meccanismo procedimentale stabilito per legge, la possibilità per il figlio di chiedere al giudice di interpellare riservatamente la madre anonima, si finirebbe con il non valorizzare, negli esiti applicativi, la spinta propulsiva che deriva dalla convergenza di fondo, pur nel diverso percorso argomentativo, tra il precedente della Corte di Strasburgo e l'esito dell'incidente di costituzionalità.

Infatti, quantunque la dichiarata illegittimità costituzionale sia dipesa dall'accertato contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., con assorbimento del motivo di censura formulato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalla stessa motivazione della sentenza di incostituzionalità si ricava l'espreso riconoscimento non solo che la sentenza di Strasburgo "invita a riflettere" sul profilo "'diacronico' della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre", ma anche che l'eccessiva rigidità" della disciplina nazionale è censurata "sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU".

11. - I protocolli in concreto seguiti da quei Tribunali per i minorenni che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, hanno correttamente ritenuto di dare corso alla istanza del figlio di interpello della madre naturale per un'eventuale revoca della scelta di rimanere anonima fatta al momento del parto, dimostrano come le norme di riferimento, arricchite delle indicazioni contenute nell'addizione del principio, siano suscettibili di essere declinate in direzioni pratiche dell'attività e del procedimento, capaci di consentire che, nel terminale del momento applicativo, il contatto con la madre, rivolto a raccogliere un'insindacabile dichiarazione di volontà, avvenga con

modalità non invasive e rispettose della sua dignità e, nello stesso tempo, cautelando in termini rigorosi il suo diritto alla riservatezza.

Così, un Tribunale per i minorenni, una volta ricevuto il ricorso del figlio, forma il relativo fascicolo, secretato sino alla conclusione del procedimento e anche oltre; alla luce della visione del fascicolo della vicenda che portò all'adozione, incarica la polizia giudiziaria di acquisire, presso l'ospedale di nascita, notizie utili alla individuazione della madre del ricorrente; ove la madre risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa (per via consolare, in caso di residenza all'estero) di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio di quest'ultima. Le linee guida di quel Tribunale prevedono inoltre che: ove la madre biologica, in sede di notificazione, chieda il motivo della convocazione, l'operatore del servizio sociale dovrà rispondere "non ne sono a conoscenza", osservando in ogni caso il più stretto segreto d'ufficio; il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalla fattispecie; il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, tra quest'ultima - da sola, senza eventuali accompagnatori - e il giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. A questo punto, secondo le direzioni pratiche, l'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio che mise alla luce quel certo giorno ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine, e viene informata che ella può o meno di svelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna non dà il suo consenso al disvelamento, il giudice ne dà semplice riferimento scritto al Tribunale, senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente; se invece la persona dà il suo consenso, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata, solo allora rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente.

Le linee guida di altri Tribunali per i minorenni prevedono la convocazione, da parte del giudice, del rappresentante dell'Ufficio provinciale della pubblica tutela, che consegna la busta chiusa contenente il nominativo della madre: il rappresentante dell'Ufficio della pubblica tutela viene fatto uscire dalla stanza; il giudice apre la busta e annota i dati della madre, inserendoli in altra busta, che chiude e sigilla, redigendo un verbale dell'operazione; la prima busta viene nuovamente sigillata e, siglata dal giudice con annotazione dell'operazione compiuta, viene riconsegnata al rappresentante dell'Ufficio, a questo punto fatto rientrare e congedato. Tramite l'Ufficio dell'anagrafe, il giudice verifica la permanenza in vita della madre e individua il luogo di residenza. Il fascicolo rimane nell'esclusiva disponibilità del giudice ed è indisponibile per il

ricorrente, che non potrà compulsarlo, essendo abilitato soltanto a estrarre copia del suo ricorso. Ove la madre sia individuata, il giudice, avuta nozione delle caratteristiche del suo luogo di residenza, considerando le caratteristiche personali, sociali, cognitive della donna, prende contatto telefonico con il soggetto ritenuto più idoneo nel caso concreto (responsabile del servizio sociale o comandante della stazione dei carabinieri), senza comunicare il motivo del contatto e chiedendo solo di verificare la possibilità di un colloquio con la madre in termini di assoluto riserbo. Solo ove sia concretamente possibile l'interpello in termini di assoluta riservatezza, viene delegato il responsabile del servizio sociale (ovvero un giudice perché si rechi in loco) al contatto della madre e alla manifestazione a questa della pendenza del ricorso da parte del figlio. Il responsabile del servizio o il giudice raccolgono a verbale la determinazione della madre, di conferma ovvero di revoca dell'anonimato; solo ove la madre revochi la originaria opzione per l'anonimato, il ricorso, sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 28 della legge n. 184 del 1983, viene accolto, e il ricorrente accede al nominativo materno.

12. - L'ammissibilità dello sviluppo di un séguito giurisprudenziale conforme al principio formulato nell'addizione e l'esclusione di qualsiasi carattere "infungibile" dell'intervento del legislatore sono confermate - come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - dall'orientamento nel frattempo formatasi nella I Sezione civile di questa Corte.

Occupandosi del caso della morte della genitrice biologica che aveva scelto il segreto al momento della nascita, questa Corte ha infatti affermato, con la sentenza 21 luglio 2016, n. 15024, che sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre, sul rilievo che ciò determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto e l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta.

E, con la successiva sentenza 9 novembre 2016, n. 22838, ha ribadito che il diritto dell'adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica, sussiste

e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando in senso ostativo ;I mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, di cui all'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti dei terzi dei dati personali conosciuti.

Nel riconoscere il diritto dell'adottato ad accedere a informazioni sulle proprie origini anche nel caso in cui non sia più possibile procedere all'interpello della madre naturale per morte della stessa, entrambe le pronunce mostrano di ritenere che già adesso il figlio nato da parto anonimo possa chiedere l'interpello della madre sulla reversibilità della scelta, e che la sentenza di costituzionalità abbia prodotto l'ulteriore effetto di sistema di rendere flessibile il rigore dello sbarramento temporale contenuto nel citato art. 93.

13. - In conclusione, sulla richiesta del Procuratore generale ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ., le Sezioni Unite deliberano di enunciare il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: «In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».

P.Q.M.

La Corte enuncia, ai sensi dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ., il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: «In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo

rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre

2016.

Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini

Sulle Sezioni Unite

Premessa

1. Con sentenza numero 1946 depositata il 25 gennaio 2017 le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione hanno conferito definitiva certezza alla materia in esame.
Approfondiamo analiticamente tale importante statuizione.

Facciate 2, 5 e 6 – Enunciazione del principio di diritto

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 363 primo comma codice procedura civile, ha chiesto alla Corte Suprema di Cassazione l'enunciazione del principio di diritto al quale la Corte di Appello di Milano avrebbe dovuto attenersi nel decidere, con decreto del 10 marzo 2015, sul reclamo proposto dal figlio nato da parto anonimo, il quale aveva fatto istanza al giudice di verificare, attraverso l'interpello, la persistenza della volontà della madre di non essere nominata.
3. Conclude il Procuratore Generale affinché la Corte enunci il principio di diritto in forza del quale chiunque sia nato da parto anonimo ha il diritto a conoscere le proprie origini, con il limite che, attraverso l'interpello, la madre naturale confermi il segreto.
4. Considerando la particolare rilevanza della questione il Primo Presidente disponeva che la Corte si dovesse pronunciare a Sezioni Unite.

Facciate 8, 10, 14, 15 – Sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta del Procuratore Generale

5. La richiesta del Procuratore Generale viene ritenuta, dalla Suprema Corte, ammissibile e fondata.
6. La Corte sottolinea in primo luogo (facciata 14) che la sentenza n.278 del 2013 della Corte Costituzionale è una pronuncia di pieno accoglimento.
7. In forza ed in virtù di tale pronuncia – prosegue la Suprema Corte (facciata 15) – la norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può più essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

8. Dunque il Giudice di merito non può negare al figlio l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: se lo facesse continuerebbe illegittimamente a dare applicazione ad una norma che non esiste più.

Facciate 17, 18 – Sul principio di legalità

9. Afferma la Cassazione (facciata 17) che il richiamo fatto dalla Corte Costituzionale al legislatore, non esonera i giudici di merito, IN ATTESA CHE IL LEGISLATORE ADEMPIA AL SUO COMPITO, dall'applicazione diretta del principio aggiunto, - con sentenza additiva appunto – dalla Corte Costituzionale.
10. L'affermazione di principio contenuta nel dispositivo di incostituzionalità non è espressione di politica del diritto.
- “Essa è invece diritto vigente, capace di valere per forza propria”.
11. Conclude sul punto la Suprema Corte: “La legge alla quale il giudice è soggetto per il principio di legalità nella giurisdizione (articolo 101 secondo comma Costituzione) è quella che risulta dalla addizione del principio ad opera della sentenza di illegittimità costituzionale.

Facciata 20 – Sulla procedura processuale applicabile

12. Il ragionamento della Corte si concentra a questo punto sulla procedura applicabile.
- Recita infatti la sentenza numero 1946 delle Sezioni Unite, che non ci sono ostacoli – nemmeno di natura procedimentale – per affermare l'immediata applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale numero 278 del 2013.
13. Il procedimento utilizzabile è infatti quello in camera di consiglio: tale procedimento camerale “ben può adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il successivo interpello della madre biologica” (facciata 20).

Facciate 23, 24 e 25 – Sulle norme procedimentali investigative e di interpello

14. In queste tre facciate la sentenza delle Sezioni Unite si sofferma ad enunciare analiticamente le regole procedimentali alle quali il Tribunale dei minorenni dovrà attenersi, sia per quanto concerne gli aspetti investigativi, sia per quanto concerne gli aspetti veri e propri dell'interpello.

Facciate 25, 26 e 27 – Sul diritto del figlio a conoscere le proprie origini anche in caso di accertato decesso della madre naturale

15. In questa parte, la sentenza delle Sezioni Unite fa esplicito richiamo all'orientamento di recente formatosi nella Prima Sezione della medesima Corte di Cassazione.
16. In particolare, occupandosi del caso della morte della genitrice biologica, le sentenze numero 15024/16 nonché 22838/16 hanno entrambe affermato che sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, a conoscere le proprie origini biologiche.
17. Con l'esplicito richiamo alla giurisprudenza di una sua Sezione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite scioglie anche definitivamente (in senso favorevole al diritto del figlio) il dubbio circa l'accesso ai dati sensibili della madre deceduta.

Il principio ispiratore posto alla base di tutta la materia (tanto dell'interpello della madre viva quanto dell'accesso ai dati sensibili della madre morta) è unico: “ non possono concepirsi nel nostro ordinamento situazioni giuridicamente irreversibili”.

Facciate 27 e 28 – Sull'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge

Le Sezioni Unite concludono enunciando il principio di diritto nell'interesse della legge affermando l'immediata applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n.278 del 2013 anche se il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale.

Napoli 04 febbraio 2017

Diritto alle origini.

DOTT. PAOLO DI MARZIO - Giudice Massimario della Corte di Cassazione

Permettetemi di esprimere il mio compiacimento perché sembra prossima all'approvazione una legge utile, e nata da un'iniziativa parlamentare.

Sono un magistrato, attualmente in servizio presso l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ed assegnato quale assistente di studio alla prima sezione civile della Corte, quella che si occupa, tra l'altro, del diritto dei minori e della famiglia.

Ho anche un po' di esperienza in materia di legislazione, essendo stato componente dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia negli anni dal 2001 al 2005.

Nel mese di novembre 2015 sono stato anche incaricato dalla Scuola Superiore della Magistratura di proporre, per i colleghi magistrati, la relazione in materia di diritto alle origini.

Il progetto di legge in esame, anche se qualche cosa l'avrei scritta in modo diversa, mi sembra un grosso passo avanti nella tutela dei diritti del figlio adottivo, provvedendosi ad un equilibrato contemperamento con i diritti della madre biologica. Voglio allora chiarire che, seppure vi proporrò qualche spunto di riflessione, mi sembra che l'approvazione del progetto nel testo attuale dovrebbe valutarsi come la scelta preferibile, tenuto conto delle difficoltà e delle lungaggini che conseguirebbero all'approvazione di emendamenti, visto che occorrerebbe un nuovo passaggio alla Camera.

Tanto premesso, volevo ricordare lo stato della tutela del diritto alla conoscenza del diritto alle origini innanzi alla Suprema Corte, a seguito della sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale, che costituisce un punto di partenza imprescindibile. Sintetizzo l'esame della normativa vigente perché mi pare scontato che la conosciamo tutti.

La legge riconosce oggi (art. 28, comma 1, legge n. 184 del 1983) il diritto del figlio a sapere che è stato adottato. Sono tenuti a comunicarglielo i genitori adottivi, che "vi provvedono nei modi e termini che ritengono opportuni".

La legge attribuisce quindi al figlio adottivo che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età il diritto ad accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici (comma 5; in casi particolari, per ragioni di tutela della sua salute psico-fisica, l'accesso alle notizie sulle origini può essere autorizzato a seguito del compimento della maggiore età del figlio adottivo).

Il comma 7 dell'art. 28 nega però al figlio il diritto alla conoscenza delle origini nei confronti della madre che abbia chiesto di non essere nominata in occasione della nascita. Deve poi tenersi conto anche del disposto di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che prevede il rilascio del certificato di assistenza al parto in cui risultano indicati i dati personali della madre, "a chi vi abbia interesse" (ma non si tratterà più del figlio, probabilmente), soltanto decorsi 100 anni dalla redazione del documento (!).

L'istituto del c.d. parto anonimo è previsto in un numero limitato di Stati, con la finalità di favorire il completamento della gravidanza, evitandosi il rischio che una madre in difficoltà possa determinarsi ad abortire.

Il problema nasce dal fatto che la legge italiana, a differenza di quella vigente in altri Paesi, sembra prevedere una sorta di irrevocabilità del diniego ad essere conosciuta espresso dalla madre biologica in occasione della nascita.

Le istanze proposte dai figli nati da parto anonimo sono state perciò ostacolate dalla mancanza di una previsione normativa che, almeno, consentisse di interpellare la madre, a distanza di tempo dal parto, per domandarle se intendesse prestare il consenso ad essere rivelata, come già previsto dalla legislazione di altri Stati. Anche alla madre biologica, del resto, non è stata assicurata un procedura che le consentisse di modificare la propria scelta e rendersi conoscibile al figlio.

In generale, appare evidente che ci troviamo in presenza del conflitto tra due diritti entrambi fondamentali, quello della madre alla riservatezza o, se si preferisce, all'oblio, e quello del figlio alla conoscenza delle proprie origini.

Con sentenza 25.9.2012 la Corte Europea dei diritti dell'uomo, decidendo il ricorso n. 33783 del 2009 (caso Godelli) ha condannato l'Italia a risarcire il danno morale provocato ad una figlia nata da parto anonimo, per non aver operato alcun bilanciamento tra il diritto della madre ed il diritto della figlia, alla quale la possibilità di conoscere le proprie origini era stata semplicemente negata dai giudici nazionali.

Vale la pena di evidenziare che la Corte Europea non aveva il potere di modificare la decisione dei giudici italiani, ed ha quindi potuto solo assicurare, alla parte che ha ritenuto avesse ragione, un risarcimento del danno.

Il caso umano e giudiziario, a seguito della pronuncia della Corte europea, ha trovato comunque una soluzione e si è consentito l'accesso della ormai sessantenne istante alle notizie sulle proprie origini.

La Corte costituzionale italiana, con sent. 18.11.2013, n. 278, ha convenuto che nel nostro ordinamento non era previsto si provvedesse ad un adeguato bilanciamento tra il diritto all'oblio della madre ed il diritto alla conoscenza delle origini del nato, ed ha dichiarato l'incostituzionalità dell' art. 28, comma 7, legge n. 184 del 1983, “nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ... su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione ...”.

La parola era quindi passata al legislatore, che avrebbe dovuto disciplinare il procedimento di interpello, ma il legislatore non ha ancora provveduto.

E' stata perciò la giurisprudenza che ha dovuto cercare di assicurare una soluzione al problema. Alcuni giudici hanno ritenuto di dover comunque assicurare tutela al diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini ed hanno elaborato ed applicato delle procedure di interpello, impegnandosi ad assicurare il pieno rispetto del diritto della madre alla riservatezza della procedura. Altri giudici hanno però ritenuto di non poter consentire l'interpello, in attesa che il legislatore ne disciplinasse le modalità procedurali.

Sono quindi giunti nel 2015 all'esame della Suprema Corte due casi, caratterizzati dal fatto che neppure l'interpello richiesto dai figli adottivi poteva più essere tentato, perché la madre biologica era morta. La Cassazione ha mostrato di ritenere un dato acquisito che il figlio abbia il diritto di procedere all'interpello, in considerazione delle previsioni di cui all'art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) e dell'art. 30 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori (1993), non potendo del resto trascurarsi le decisioni, adottate dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo e dalla stessa Corte costituzionale, innanzi richiamate.

La Suprema Corte con sent. 21.7.2016, n. 15024 (Pres. Forte, Est. Bisogni), ha riconosciuto il diritto alla conoscenza delle origini del figlio nato da parto anonimo, a seguito della morte della madre.

La Cassazione ha ritenuto che, a seguito della nascita, il diritto alla riservatezza della madre deve considerarsi recessivo rispetto al diritto, del pari fondamentale, del nato. A seguito della morte della madre biologica, poi, il suo diritto alla riservatezza deve senz'altro cedere di fronte al diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini.

E' seguita, poi, la decisione della Cassazione, sent. 9.11.2016, n. 22838 (Pres. Di Palma, Est. Acierno). In questa pronuncia la Suprema Corte ha confermato il riconoscimento del diritto alla conoscenza delle proprie origini in favore del figlio nato da parto anonimo, a seguito della morte della madre. La Cassazione ha evidenziato che entrambi i diritti in contesa sono personalissimi e perciò, di regola, dovrebbero estinguersi con la morte. Questa soluzione è stata tuttavia ritenuta inappagante, in considerazione della natura fondamentale del diritto della madre all'anonimato. La Corte ha allora ritenuto opportuno specificare che la rivelazione della identità della madre deve essere effettuata nel pieno rispetto del suo diritto alla riservatezza.

Una terza decisione fondamentale, nella materia che ci occupa, è stata poi recentemente adottata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, Cass. sent. 25.1.2017, n. 1946 (Pres. Rordorf, Est. Giusti).

In questo caso le Sezioni Unite sono state adite dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto di risolvere i conflitti insorti tra i giudici di merito in materia di diritto all'interpello del figlio nato da parto anonimo, in assenza di una procedura legale che lo disciplini. Le Sezioni Unite si sono richiamate alle ricordate decisioni adottate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale evidenziando che, qualora si negasse al figlio di procedere all'interpello, si continuerebbe a dare attuazione all'art. 28, comma 7, della L. n. 184 del 1983, che negava il diritto all'interpello, sebbene la norma sia stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta. In conseguenza il diritto all'interpello del nato da parto anonimo deve ritenersi già riconosciuto dal diritto positivo.

In ordine alle modalità in cui può procedersi all'interpello, le Sezioni Unite hanno evidentemente evitato di sostituirsi al legislatore nel dettare una procedura, ed hanno preferito esaminare alcune delle diverse procedure utilizzate sinora dai giudici di merito, valutandole legittime.

Concluderei sul punto ribadendo che il diritto all'interpello del nato da parto anonimo è ormai parte del diritto vivente, è compito del legislatore disciplinarne la procedura, e questa legge può colmare una evidente lacuna, evitando anche il proliferare di procedure diverse adottate dai giudici di merito nazionali.

Vorrei ora segnalare, fermo restando che la preferenza è nel senso dell'approvazione del progetto di legge così come esso è scritto, perché la legge è necessaria ed ogni ritardo deve considerarsi inopportuno, alcuni spunti di riflessione nati a seguito della lettura del testo.

Si è innanzi ricordato che i genitori adottivi sono tenuti ad informare il figlio di essere stato adottato, nelle modalità e termini che credono (art. 28, comma 1, legge n. 184 del 1983). Per quanto il dato possa probabilmente desumersi in via interpretativa, potrebbe essere opportuno chiarire che l'informazione deve essere fornita entro un termine, che sembra corretto individuare nel giorno in cui il figlio adottivo compie la maggiore età.

Ancora, la previsione che la domanda di interpello possa essere proposta una sola volta intende rispondere ad un'esigenza reale, nella misura in cui è finalizzata ad evitare che la madre biologica sia costretta a rinnovare più volte la sua dichiarazione della volontà di rimanere anonima. Se la madre è scomparsa, però, rischia di crearsi una discriminazione illegittima tra l'ipotesi che l'(unico) interpello sia proposto dopo che la madre è morta, ed in questo caso si otterrebbe l'accesso alle notizie sulle origini, e l'ipotesi che l'interpello sia proposto e la madre, vivente, confermi la propria volontà di rimanere anonima. In quest'ultimo caso il timore è che, negandosi la possibilità di rinnovare l'interpello, i dati sulle origini potrebbero rimanere celati anche dopo la morte della madre, ipotesi già ritenuta non conforme al diritto dalla Cassazione con la sentenza n. 15024 del 2016. Potrebbe allora pensarsi ad una formula che consenta ai legittimati di riproporre l'interpello anche più volte, a distanza di un certo tempo. Rimane fermo che la madre vivente non sarebbe nuovamente richiesta di esprimere la sua volontà di rimanere anonima, mentre a seguito della scomparsa della madre i dati potrebbero essere rivelati agli aventi diritto.